

CXCI SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

MERCOLEDI' 3 FEBBRAIO 1988**Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****i n d i****del Presidente SANNA****i n d i****del Vicepresidente PIRETTA****INDICE**

Disegno di legge: "Disciplina delle attività professionali di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie" (187). (Continuazione e fine della discussione e approvazione degli articoli)	9598
(Votazione segreta)	9665
(Risultato della votazione)	9665
Ordine del giorno Pigliaru - Dadea - Atzeni - Puligheddu - Mereu S. sul finanziamento della nuova legge sullo sport in Sardegna. (Approvazione di ordine del giorno presentato a conclusione della discussione del testo unificato delle proposte di legge 52, 94 e 242):	
MORETTI	9664
Proposte di legge Atzeni e più: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (52); Fadda F. e più: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (94); Orrù e più: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (242). (Discussione del testo unificato e approvazione col titolo: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna"):	

ATZENI	9608
DADEA	9611-9652
MURRU	9614-9634-9650-9652-9658-9661-9664
SCIOLLA	9623-9634-9651
LORETTU	9625-9633
PIGLIARU, relatore ...	9627-9636-9639-9651-9658-9660
FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	9629
SABA	9649-9656-9660
CATTE	9652
MANNONI, Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio ...	9656-9659
MORETTI	9658
FLORIS	9662
(Votazione segreta)	9665
(Risultato della votazione)	9665
Sull'ordine dei lavori:	
CASULA, Assessore del turismo, artigianato e commercio	9607

La seduta è aperta alle ore 17 e 11.

DADEA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta del 1° febbraio 1988, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione del disegno di legge: "Disciplina delle attività professionali di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie". (187)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione dell'esame degli articoli del disegno di legge numero 187, concernente: "Disciplina delle attività professionali di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie".

Si dia lettura dell'articolo 2.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 2

Declaratoria di funzioni delle figure professionali

1. Agli effetti della presente legge, le funzioni riconosciute ai profili professionali indicati nel precedente articolo 1 sono così definite:

1) è "guida turistica" chi per professione accompagna singoli o comitive nelle visite a luoghi, ambienti o complessi d'interesse culturale, etnografico, paesaggistico-ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità e valori;

2) è "interprete turistico" chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;

3) è "animatore turistico" chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolate od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale;

4) è "organizzatore congressuale" chi per professione svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici del loro svolgimento;

5) è "istruttore nautico" chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;

6) è "assistente di turismo equestre" chi per professione accompagna ed assiste singoli o co-

mitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predeterminati;

7) è "corriere od accompagnatore turistico" chi, per professione od in collaborazione con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna persone singole o comitive nei viaggi dalla Sardegna al restante territorio nazionale od all'estero, fornendo agli accompagnati - al di fuori dell'ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico-ambientale, turistico-ricettivo e di trasporto.

2. Il carattere professionale delle suelencate attività ha riscontro anche quando abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per l'intera durata dell'anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.

3. La professione di "guida turistica" - nel cui ambito di competenza è preclusa, in attuazione del principio affermato dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, l'operatività dell'"accompagnatore turistico o corriere" - ammette la specializzazione:

a) in archeologia, con particolare riferimento all'archeologia nuragica e pre-nuragica;

b) in ambientistica naturale e paesaggistica;

c) in speleologia.

4. La professione di "istruttore nautico" è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:

- del nuoto;

- dello sci nautico;

- della pratica subacquea;

- della tavola a vela (windsurf);

- della navigazione velica da diporto;

- delle altre discipline nautiche riconosciute dal C.O.N.I..

5. Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare negli albi regionali delle competenti figure professionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 3

Albi regionali e tariffe professionali.
Segreteria degli albi

1. Alla tenuta ed all'aggiornamento degli albi regionali per le singole figure professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l'Assessorato competente in materia di turismo.

2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate con decreti dell'Assessore del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previamente sentiti, l'ente sardo industria turistica, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, le rappresentanze regionali delle aziende ricettive, delle agenzie di viaggio e delle interessate figure professionali, nonché delle segreterie regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale.

3. I decreti previsti dal precedente comma sono pubblicati per esteso nel Bollettino ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono essere sempre esibite - a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse - unitamente all'apposito tesserino regionale di iscrizione all'albo professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 4

Licenza comunale per l'esercizio
dell'attività professionale

1. In applicazione dell'articolo 13, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, per le attività professionali da esso contemplate, e dell'articolo 44 dello Statuto speciale per le restanti attività, per l'iscrizione all'albo regionale è indispensabile - salvo quanto disposto dal successivo articolo 17 - aver previamente conseguito, dal comune di residenza dell'interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell'attività professionale cui l'albo si riferisce.

2. Il conseguimento di detta licenza comunale è obbligatoriamente subordinato al possesso da parte dell'interessato dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dall'Assessorato regionale del turismo previo superamento degli appositi esami.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 5

Bandi regionali per gli esami di abilitazione
all'esercizio dell'attività professionale

1. L'Assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala regionale - con periodicità almeno triennale - gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle varie attività professionali individuate nel precedente articolo 1.

2. Per la partecipazione agli esami l'interessato dovrà presentare domanda all'Assessore regionale del turismo - Segreteria degli albi degli operatori professionali del turismo - specificando

l'attività professionale ed eventuale connessa specializzazione cui intende concorrere, nonché il possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

- cittadinanza italiana;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- residenza anagrafica in uno dei comuni della Regione;
- idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;
- possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per gli esami di abilitazione alle professioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) dei precedenti articoli 1 e 2, ovvero di licenza media inferiore per le attività professionali dei punti 5), 6) degli stessi citati articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

DADEA, Segretario ff.:

Art. 6

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali, prevalentemente finalizzate all'accertamento della qualificazione professionale degli interessati.

2. Le prove scritte concernono rispettivamente:

- la prima, temi di cultura generale, con specifici richiami alle materie di specializzazione professionale di cui alla successiva allegata tabella A), per la parte cui i bandi di concorso si riferiscono;
- la seconda, la traduzione di un testo di lingua italiana in ciascuna delle lingue straniere obbligatoriamente richieste o facoltativamente pre-

sentate.

3. Le prove orali d'esame vertono, per ciascuna distinta figura professionale, nelle materie e discipline precisate nell'allegata tabella A).

4. Per l'ammissione agli orali occorre aver conseguito, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi e gli esami non si riterranno superati se agli orali il candidato non consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie d'esame.

5. I professionisti già in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle attività di "guida turistica", di "animatore turistico" o di "istruttore nautico" possono concorrere per il conseguimento delle competenti specializzazioni previste per tali attività dal terzo e quarto comma del precedente articolo 2, assoggettandosi alle sole prove integrative stabilite per le specializzazioni medesime, ai sensi del precedente terzo comma della allegata tabella A).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

DADEA, Segretario ff.:

Art. 7

Commissioni giudicatrici d'esame

1. Le commissioni giudicatrici d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle singole attività professionali previste dalla presente legge sono nominate - secondo la composizione di cui all'allegata tabella B) - con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni competono i compensi previsti per le commissioni giudicatrici d'esame dei concorsi di assunzione del personale dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

DADEA, Segretario f.f.:

Art. 8

Attestato di abilitazione

1. Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi del precedente articolo 6.

2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

DADEA, Segretario f.f.:

Art. 9

Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico

1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l'esercizio delle attività professionali di interesse turistico disciplinate dalla presente legge da parte di chi non possenga i prescritti requisiti dell'attestato regionale di abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale, costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione am-

ministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 elevabile da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 in caso di recidiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

DADEA, Segretario f.f.:

Art. 10

Esenzione dall'obbligo della licenza

1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'articolo 4:

a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;

b) chi svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitudine, previa comunicazione all'Assessorato del turismo della Regione e nell'osservanza di norme regionali in materia di agenzie di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.

2. Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, a condizioni di reciprocità, e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.

3. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accom-

pagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 11

Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali ovvero per l'esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto all'esercizio dell'attività professionale dell'albo - Perdita di requisiti essenziali di iscrizione agli albi regionali

Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per le proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di compenso onnicomprensivo stabiliti a norma del precedente articolo 3, ovvero di svolgere nei confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultano specificatamente abilitati ai sensi della presente legge.

Il mancato rispetto di tale divieto comporta l'applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000, elevabile da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per i casi di recidiva.

Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale, l'Assessore del turismo, d'ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del trasgressore dall'albo regionale e dal conseguente esercizio dell'attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero

la cancellazione dall'albo del professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 12

Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico

Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, nonché di quelle gratuite e non professionali contemplate dall'articolo 10 punto b), collaborano gli enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono all'Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 13

Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico

L'ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico è esteso all'intera area regionale.

E' tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzabilità entro più limitati e circoscritti ambiti di estensione sub-regionale, sempreché riconducibili alla circoscrizione territoriale di una sola provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub-provinciale.

Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del "corriere od accompagnatore turistico".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 14

Cooperative interdisciplinari
di iscritti agli albi professionali
Incentivi regionali

Nell'interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell'utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dalla presente legge, l'Amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:

- particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicizzazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le agenzie e gli operatori turistici in generale;

- contributi nelle spese legali di costituzione;

- contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all'offerta grado di integrazione interdisciplinare.

Con regolamento di esecuzione saranno stabiliti, agli effetti del presente articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative comunque non inferiori al 50 per cento delle distinte competenze professionali previste dai precedenti articoli 1 e 2; massimali di contributo, condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell'Assessore regionale del turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

DADEA, *Segretario ff.*:

Art. 15

Formazione ed aggiornamento
professionali

1. In rapporto alle esigenze della domanda turistica, l'Amministrazione regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente Assessorato della formazione professionale o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili di formazione nelle materie d'esame di cui al precedente articolo 6, nonché seminari di aggiornamento e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi regionali previsti dalla presente legge nell'ambito di programmi di formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47.

2. I programmi didattici di detti corsi di formazione ed i programmi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge saranno resi fra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

DADEA, Segretario ff.:

Art. 16

Agevolazioni all'esercizio
delle attività professionali
turistiche

1. L'esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dalla presente legge è agevolato in via amministrativa:

a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici, riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale in svolgimento;

b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità d'ordine penale conseguenti all'inosservanza dei divieti posti dall'articolo 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - di sanzioni amministrative da lire 200.000 a lire 2.000.000 a carico di gestori di aziende turistico-ricettive, di agenzie di viaggio o di altri eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni riconosciute, disciplinate e tutelate dalla presente legge determinino l'impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi dei precedenti articoli e del successivo articolo 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

DADEA, Segretario ff.:

Art. 17

Norma transitoria
Iscrizione d'ufficio agli albi
regionali dei professionisti
del turismo

1. Coloro che, sulla base di formale licenza conseguita ed ancora validamente operante ai sensi del preesistente ordinamento, siano legittimati a svolgere una delle attività professionali previste dai precedenti articoli, anche se non in possesso dei prescritti requisiti di studio e di conoscenza delle lingue straniere, sono iscritti ai competenti albi regionali, sempreché di età non superiore ad anni 65.

2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato del turismo - Segreteria degli albi professionali - entro il perentorio termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, col corredo di copia autenticata della licenza in essere, del certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della domanda, nonché di documentata dimostrazione del titolo di studio posseduto e delle conosciute lingue straniere. All'iscrizione all'albo regionale consegue il diritto dell'interessato all'ottenimento di nuova licenza comunale ai sensi del precedente articolo 4.

3. Agli effetti della norma transitoria del presente articolo, alle licenze conseguite sulla base del preesistente ordinamento sono equiparati per gli "istruttori nautici" i diplomi di "istruttore federale" rilasciati, per le medesime specializzazioni previste dalla presente legge (nuoto, sci acquatici, pesca subacquea, windsurf, navigazione velica da diporto), dalle competenti federazioni affiliate al C.O.N.I..

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17 bis.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Art. 17 bis

Norma transitoria

Attività di corriere o accompagnatore turistico
svolta da personale dipendente
dalle agenzie di viaggio e turismo

1. Nel primo biennio di applicazione della presente legge le disposizioni contenute nel punto b) del precedente articolo 16 non si applicano nei confronti delle Agenzie di viaggio operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che utilizzano per lo svolgimento dell'attività di "corriere o accompagnatore turistico" proprio personale dipendente fornito dell'indispensabile capacità tecnico-culturale.

2. A tal fine le agenzie di viaggio devono comunicare i nominativi dei dipendenti utilizzati per lo svolgimento dell'attività di "corriere o accompagnatore turistico" al comune nel quale operano e all'Assessorato regionale del turismo, cui è riservata la facoltà di accertare - mediante richiesta ed acquisizione di idonea documentazione probatoria - la preparazione tecnico-culturale del dipendente indicato.

3. L'eventuale esito negativo dell'accertamento e la conseguente notifica da parte dell'Assessorato del turismo all'interessato, all'agenzia di viaggi alle cui dipendenze presta servizio e al comune competente, esclude il proseguimento legittimo dell'opera di corriere o accompagnatore.

4. Dal terzo anno dell'entrata in vigore della presente legge, l'esercizio dell'attività di corriere o accompagnatore turistico da parte di dipendenti di agenzie di viaggi è subordinato al conseguimento di attestato di idoneità professionale da rilasciarsi a cura dell'Assessorato del turismo previo superamento delle prove di esame previste dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

DADEA, *Segretario f.f.*:

Art. 18

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 150.000.000 e gravano sui capitoli 02016, 02102, 07005 e 07006 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Capitolo 35018 - (di nuova istituzione) - cat. 3.5.0. - Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla disciplina delle attività professionali di interesse turistico (articoli 9, 10, 11, 16 lett. b) della presente legge)

p.m.

In diminuzione

03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria)

lire 150.000.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 18 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

In aumento

02 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02016 - Stipendi, paghe, indennità e altri assegni al personale dell'Amministrazione regionale (L.R. 17 agosto 1978, n. 51, L.R. 4 settembre 1978, n. 57, L.R. 1 giugno 1979, n. 47, L.R. 28 febbraio 1981, n. 10, L.R. 28 luglio 1981, n. 25, L.R. 28 novembre 1981, n. 39, L.R. 19 novembre 1982, n. 42, L.R. 8 maggio 1984, n. 18, L.R. 25 giugno 1984, n. 33, art. 3, L.R. 5 agosto 1985, n. 17, L.R. 23 agosto 1985, n. 20 e L.R. 5 novembre 1985, n. 26, art. 20) (spesa obbligatoria)

lire 4.000.000

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spesa di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (articoli 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13)

lire 1.000.000

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Capitolo 07005 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01.2.1.1.4.1.2.10.24. (06.07) Spese per l'effettuazione dei concorsi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche (art. 5 della presente legge)

lire 45.000.000

Capitolo 07006 - (di nuova istituzione) cat. progr. 07.01.2.1.1.6.3.2.10.24 (06.07) Contributi per la costruzione e l'esercizio delle cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi regionali per l'esercizio delle professioni turistiche (art. 14 della presente legge)

lire 100.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

DADEA, Segretario f.f.:

Emendamento sostitutivo totale Palmas - Ortu:

“Art. 18

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli, con gli stanziamenti sottoindicati:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Somma riscossa per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale sulla disciplina delle attività professionali di interesse turistico (articoli 9, 10, 11, 16 lett. b) della presente legge)

p.m.

07 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

(2.1.1.4.1.2.10.24) (06.07) Spese per l'effettuazione dei concorsi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali turistiche (art. 5 della presente legge)

lire 45.000.000

(2.1.1.6.3.2.10.24) (06.07) Contributi per la costruzione e l'esercizio delle cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi regionali per l'esercizio delle professioni turistiche (art. 14 della presente legge)

lire 100.000.000

Nello stesso bilancio 1988 lo stanziamento dei capitoli corrispondenti ai capitoli 02016 e 02102 del bilancio per l'anno 1987 sono rispettivamente incrementati di lire 4.000.000 e di lire 1.000.000.

Alle spese per l'attuazione della presente legge, quantificate in lire 150.000.000 annue, si fa fronte con l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Le stesse spese gravano sui sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci

per gli anni successivi" (1).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PALMAS (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), *Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura della tabella A.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura della tabella B.

(Segue lettura).

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questa tabella, la metto in votazione. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

La votazione a scrutinio segreto avrà luogo al termine della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'ordine dei lavori l'onorevole Assessore del tur-

ismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Chiederei una sospensione di cinque o di dieci minuti per concordare l'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 17 e 20, viene ripresa alle ore 17 e 32).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore del turismo, artigianato e commercio.

CASULA (P.S.I.), *Assessore del turismo, artigianato e commercio*. Per chiedere un'inversione dell'ordine del giorno e cioè di non discutere la proposta di legge numero 194 sull'ufficio stampa della Regione e di discutere, se possibile, il testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242, concernente norme per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Atzeni e più: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (52); Fadda F. e più: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" (94); Orrù e più: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna" (242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 52: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna", della proposta di legge numero 94: "Provvedimenti a favore dello sport in Sardegna" e della proposta di legge numero 242: "Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna", nel testo unificato approvato dalla competente Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI (D.C.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, qualche tempo fa uno dei maggiori quotidiani dell'Isola, riportando a grandi titoli la notizia di una pioggia d'oro sullo sport, segnalava tuttavia: "Ma Carraro dimentica la Sardegna".

L'articolista si riferiva, come tutti certamente avete intuito, ai finanziamenti concessi dallo Stato ai sensi della recente legge numero 65 dello scorso 1987 - meglio conosciuta come legge Capria - concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico. Della pioggia di miliardi fatta cadere su tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa, solo poche gocce però hanno bagnato il tanto riarso suolo della nostra Sardegna. La dimenticanza (chiamiamola così, eufemisticamente), assai grave, diventa ancora più ingiustificata e quindi più inspiegabile se si tiene conto, e non possiamo non farlo, di chi l'ha commessa. Il coro di proteste e le ferme disapprovazioni da parte delle forze politiche e dello stesso CONI regionale avevano ben fondate ragioni. Il ministro Carraro, autore del provvedimento, non poteva e non doveva distrarsi tanto: non poteva incappare in uno svarione del genere chi era stato sino a qualche mese prima il numero uno del vertice nazionale dello sport.

Ho richiamato questo fatto non strumentalmente, ma perché sono convinto che il problema sportivo necessita, per una sua reale soluzione, di maggiore attenzione, sia da parte dello Stato sia (direi anzi in maniera particolare) da parte della Regione a ciò delegata anche dalle norme contenute nella legge numero 382 del 1975. La Regione infatti, promuovendo una politica sportiva più aperta, più dinamica e più intelligente, dovrebbe recuperare gli anacronistici ritardi, ridurre l'enorme divario esistente, particolarmente nel settore dell'impiantistica, tra la nostra Sardegna e l'Italia centro-settentrionale. E dovrebbe favorire la realizzazione di una rete di impianti pluridisciplinari o plurifunzionali di base, comunali, intercomunali e associativi che, tenendo conto delle esigenze dei rispettivi bacini di utenza, rendano possibile l'accesso all'attività sportiva nelle varie discipli-

ne e agevolino anche la partecipazione della gente alle manifestazioni e alle competizioni. E' pur vero che il Consiglio regionale in passato si è più volte occupato del problema sportivo e che le iniziative legislative già approvate, come la legge regionale numero 17 del 21 giugno 1950, la legge regionale numero 19 del 1° settembre 1967, l'ultima, la legge regionale 15 giugno 1978 numero 36, sono valse per lo meno ad incoraggiare in varia misura le attività sportive in quasi tutti i centri della nostra Isola. Ma il problema, per l'importanza che il fenomeno riveste, è lungi dall'essere risolto; direi anzi che è stato appena sfiorato, sia perché non è stata mai fatta una programmazione che tenesse conto delle reali esigenze del settore, sia soprattutto perché non sono mai state destinate a questo scopo le necessarie e congrue risorse finanziarie.

Siamo tutti consapevoli della grande carenza di impianti sportivi di base, tanto nelle città quanto nei nostri paesi: carenze di campi di calcio, di palestre dove poter praticare lo sport in qualsiasi stagione prescindendo dalle condizioni meteorologiche del momento, carenze di piste per l'atletica leggera, carenze di piscine e così via. Sappiamo anche, però, che la domanda sportiva è fortunatamente in costante aumento e che pertanto bisogna, anzi, urge dare risposte concrete.

Signor Presidente, a questo punto mi pare opportuno sottolineare, alla luce delle cose dette, che il mio partito, la Democrazia Cristiana, ed io personalmente abbiamo sempre riservato particolare attenzione al fenomeno sportivo e ci siamo perciò preoccupati di dare un'appropriata e valida risposta alla domanda sportiva appena richiamata e abbiamo assunto l'iniziativa di presentare una proposta di legge organica, finalizzata ad affrontare tutte le esigenze del mondo dello sport dilettantistico. Abbiamo cioè ritenuto necessario e pertanto doveroso studiare e approntare noi uno strumento legislativo idoneo a dare articolate, concrete e puntuali risposte ai problemi dello sport di base, assumendo una iniziativa di supplenza, giacché le Giunte di sinistra e questa in particolare, troppo distratte e poco sensibili ai problemi autenticamente sociali, non avevano dato alcun segnale in tal senso, benché ripetutamente a ciò sollecitate. La pratica sportiva ha sempre esercitato e

esercita, grazie al cielo, un grande fascino nei giovani, sia perché offre loro la possibilità, divertendosi e divertendo la gente, di confrontare ed esaltare le proprie qualità e capacità fisiche e atletiche, sia perché crea utili occasioni di approccio e di inserimento nella vita associativa e di gruppo e soprattutto perché ne favorisce la crescita tanto dal punto di vista umano quanto dal punto di vista sociale.

Il fenomeno sportivo è cioè un momento importantissimo nell'educazione dei giovani ed è altresì un'occasione favorevole e congeniale alla fruizione del tempo libero anche per i meno giovani. La pratica sportiva è in altre parole un'autentica palestra di sane virtù e un'appagante conquista di interessi veri, di interessi nobili e di interessi duraturi. In un contesto sociale come quello in cui stiamo vivendo, travagliato purtroppo da tentazioni e pericoli disumanizzanti di ogni genere, come la emarginazione, la violenza, la sopraffazione, la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, l'alcool e la droga, in particolare, la proposta sportiva rimane uno degli strumenti fondamentali per la costruzione di una società più ordinata, più pacifica, più operosa e più giusta. Colleghi consiglieri, per poter raggiungere obiettivi tanto significativi e stimolanti occorre però poter operare in strutture idonee e adeguate. Occorre cioè poter disporre di impianti razionali e funzionali. Occorre che la Regione e gli enti locali creino le condizioni perché le attività sportive possano svilupparsi. Regione ed enti locali devono cioè apprestare i servizi di medicina sportiva, le attività di formazione, l'impiantistica, le attrezzature e quanto altro occorre per promuovere questo impegno. Sono obiettivi raggiungibili in concreto solo se vengono messe a disposizione congrue e adeguate risorse finanziarie: risorse finanziarie da considerare peraltro un prezioso investimento. Per questa ragione la proposta di legge democristiana, della quale sono stato promotore e primo firmatario (la prima in ordine di tempo delle tre presentate nell'attuale legislatura), con un atto di notevole coraggio ha tentato di porre i presupposti per un nuovo tipo di politica regionale dello sport, fondata su una visione globale della problematica sportiva di base e sulla adeguatezza delle risorse finanziarie: in coerenza con questo principio la

previsione di spesa proposta ammonta a circa 22 miliardi, contro i pochi miliardi annui finora stanziati – e non sempre spesi – con la legge regionale "36".

Sulla bontà e sulla validità della proposta democristiana, che è profondamente innovativa rispetto al passato, c'è stato un innegabile riscontro positivo, rappresentato dalle stesse iniziative legislative prese successivamente dal Partito Socialista Italiano e dal Partito Comunista Italiano: tanto l'una quanto l'altra infatti si sono attestate su impegni finanziari pressoché identici a quelli indicati dalla nostra proposta. Con iniziativa altrettanto coraggiosa la proposta di legge presentata dal mio Gruppo nel gennaio '85 prevedeva più che il raddoppio della misura del contributo a favore dei comuni per l'incentivazione della pratica sportiva e ipotizzava, con lo stanziamento indicato nella norma finanziaria, di portare il contributo stesso dalle 700 lire di allora alle 2000 pro-capite auspicate. Ma non solo queste erano le novità introdotte dalla proposta di legge numero 52. Mi pare opportuno ricordarne alcune altre che hanno caratterizzato ed arricchito la nostra iniziativa legislativa, proposte assolutamente nuove, puntualmente recepite dal testo della Commissione che ci accingiamo ad approvare. Intendo riferirmi innanzitutto alla programmazione triennale, che per la prima volta viene proposta come metodo di governo della problematica sportiva e che sicuramente, grazie anche alla autorevolezza e alla qualificazione degli organismi e degli operatori prescelti per la sua predisposizione, consentirà alle società e alle associazioni, agli enti di promozione, alle federazioni sportive, ai comuni e a tutti i destinatari delle provvidenze ipotizzate di guardare al futuro con maggiore fiducia, con maggiori certezze, sulla scorta di piani operativi di più ampio respiro. Altro aspetto innovativo, certamente non meno importante, è stato quello concernente l'impiantistica e più in particolare la previsione di interventi non solo a favore dei comuni (per i quali, in verità, non si può parlare di novità assoluta, perlomeno sotto l'aspetto legislativo, poiché questo aspetto della problematica sportiva era stato affrontato precedentemente dalla legge numero 19 e dalla legge numero 36, anche se i risultati sono stati poi veramente scarsi), ma anche a favore del-

le società e delle associazioni sportive dilettantistiche che non perseguano scopi di lucro, nonché a favore degli enti di promozione sportiva.

Questa scelta trova ragione nel fatto che noi non riteniamo giusto né logico che solo gli enti pubblici territoriali – comuni, province e comunità montane – possano rientrare tra i soggetti ammessi ai benefici previsti per l'impiantistica. Non è pensabile che soggetti quali le società sportive – le quali, come da tutti è riconosciuto, hanno costituito e costituiscono la struttura portante dello sport in Italia, e che quindi hanno fatto e fanno la storia dello sport italiano – possano rimanere escluse da questo particolare beneficio. Esse si sono guadagnate sul campo il diritto di accedervi, per la serietà, per il lungo, responsabile e prezioso servizio reso alla collettività. Si tratta di società che in tempi non sospetti hanno operato e tuttora operano facendo spesso ricorso alla più accessibile e meno burocratica forma di finanziamento, quella della "mano al portafoglio" dei dirigenti e talvolta anche a quello delle famiglie dei giovani atleti, quando non anche al salvadanaio di questi ultimi. Lo spazio e la credibilità conquistate dal libero associazionismo, che ha operato in un settore spesso trascurato, sono referenze tali da costituire titolo valido, almeno a nostro avviso, per l'estensione delle provvidenze previste dal progetto di legge in esame. Questa opzione, ritengo doveroso sottolinearlo, più che una scelta di opportunità politica è la conseguenza logica e coerente della nostra tradizione storica: essa trova radici nella cultura cattolica, che è stata l'antesignana nella promozione di quel libero associazionismo cui lo sport dei giorni nostri deve non poco.

Altra novità contenuta nel testo di legge in questione è rappresentata dall'interessante previsione di poter concedere ai soggetti che promuovono o fanno attività sportiva dilettantistica contributi a fondo perduto finalizzati a facilitare l'acquisto di attrezzature necessarie all'esercizio della pratica sportiva. Anche questa attenzione rappresenta sicuramente una testimonianza di solidarietà a favore delle società da parte del legislatore regionale. Nel progetto di legge in esame trova altresì puntuale riscontro un altro delicato problema, che finora non poche preoccupazioni ha creato nel mondo dello sport sardo e in particola-

re nei suoi operatori, responsabili o dirigenti: la fondamentale esigenza di assicurare alle società sportive dilettantistiche la possibilità di partecipare a campionati e a manifestazioni di carattere interregionale e nazionale. Come è noto, infatti, tutte le società sportive dilettantistiche dell'Isola versano in endemiche difficoltà finanziarie. I motivi sono da rinvenirsi in vari fattori; può sembrare superfluo ripeterli, però in questa sede ritengo opportuno che siano ricordati. Mi riferisco alla mancanza o alla inadeguatezza di concrete sponsorizzazioni da parte di industriali o operatori economici dell'Isola, alla scarsità dell'apporto finanziario dei soci, in gran parte giovani o ex atleti delle società stesse, di limitate o modeste condizioni economiche, alla enorme incidenza delle spese di trasporto, di vitto e di alloggio delle squadre che devono affrontare lunghe trasferte, in particolare quelle nella Penisola. Tutto ciò – lo sappiamo bene – ha sempre comportato una riduzione qualitativa e quantitativa delle presenze di società sportive sarde a campionati e a manifestazioni che richiedono continui spostamenti oltre Tirreno. Va anche detto, anzi, che varie società hanno dovuto addirittura rinunciare a iscriversi a campionati di categoria nazionali cui si erano conquistate sul campo il diritto a partecipare, rinuncia dovuta proprio a queste insuperabili difficoltà finanziarie; quando viceversa hanno osato parteciparvi si sono trovate, loro malgrado, nella necessità di affrontare le trasferte con un numero di atleti inferiore alle esigenze tecniche, di ridurre al minimo gli spazi orari di durata alle trasferte, tutto a danno dei singoli atleti, del rendimento delle squadre e dell'immagine, quindi, delle società e dello sport sardo nel suo complesso.

Anche questo provvidenziale e qualificante intervento della proposta di legge in esame era contenuto nel testo della 52, e, consentitemi di ricordarlo, costituiva l'oggetto di un'iniziativa specifica della Democrazia Cristiana, di cui mi ero fatto personalmente promotore nella passata legislatura. Oggi, finalmente, grazie al sistema di convenzionamenti previsti con i soggetti che gestiscono la pluralità dei trasporti col continente e nell'Isola e grazie ai contributi integrativi della Regione, le società sportive potranno guardare al futuro con maggiore serenità e programmare la propria

attività e la propria presenza in termini più competitivi e quindi più dignitosi. Non è certamente mancata una particolare attenzione verso gli enti di promozione sportiva e verso le federazioni sportive nazionali. I primi hanno il grande merito di curare la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive-ricreative con finalità educative, formative e sociali. Essi, grazie alla capillare presenza in tutto il territorio nazionale e quindi anche in quello isolano, e attraverso le società affiliate, seguono eserciti di giovani e giovanissimi che si affacciano al mondo dello sport, visto più come fatto ricreativo che competitivo. Le federazioni curano invece la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo e la disciplina dello sport a prevalente indirizzo agonistico e tutelano altresì gli interessi degli iscritti e dei tesserati. Entrambe le strutture, essenziali nella organizzazione del mondo sportivo, rendono un grande servizio alla nostra collettività.

Fatte queste opportune annotazioni, ritengo sia giusto sottolineare che il provvedimento legislativo in discussione, significativamente approvato all'unanimità dalla Commissione consiliare competente, è il frutto di un lungo, serrato, talvolta vivace e sofferto confronto, teso a ricercare soluzioni valide non solo politicamente ma soprattutto tecnicamente funzionali ai destinatari.

Esso rappresenta un'autentica legge quadro, nata dal pluralismo delle idee e dagli indirizzi di quanti hanno concorso a scriverla: essa affronta la problematica sportiva a tutto campo, senza nulla trascurare, comprese le esigenze delle categorie più deboli, degli handicappati, degli animatori e dei preparatori sportivi, della gestione delle palestre scolastiche aperte alle attività sportive esterne e della tutela sanitaria. Questo è il risultato al quale la Commissione è potuta pervenire grazie anche ai preziosi suggerimenti e ai qualificati pareri ricevuti in occasione delle numerose audizioni dagli operatori, dai tecnici, dalle forze sociali del settore. La legge verrà completata e sicuramente migliorata con la stesura del regolamento di attuazione, che dovrà essere approntato dall'Assessorato competente e dovrà costituire anch'esso oggetto di esame, sia da parte della Commissione consiliare competente, sia da parte di questo Consiglio regionale.

Ne "L'Unione Sarda" del 26 luglio scorso leggevo: "I quartieri delle città e i paesi, senza sport, sono tristi, moralmente malati". E ancora: "Se nelle città e nei paesi i giovani potessero frequentare centri sportivi attrezzati avrebbero molti problemi in meno".

Signor Presidente, colleghi consiglieri, noi disponiamo dello strumento per poter dare risposte positive all'una e all'altra considerazione; è sufficiente che il Consiglio regionale riservi a questo progetto di legge la migliore attenzione e l'apertura dimostrata dai commissari della decima Commissione. Con questo auspicio, che formulo come politico che segue da vicino questi problemi e come dirigente sportivo che questi problemi ha da sempre vissuto e vive in prima persona, concludo, affermando che il mondo dello sport merita questa attenzione e questa testimonianza di solidarietà da parte del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, io penso che la discussione - e, mi auguro, l'approvazione - da parte del Consiglio della legge regionale sullo sport, si collochi nell'ambito di un processo legislativo che si è arricchito nei mesi scorsi di un'altro importante provvedimento quello sul riordino dell'assistenza sociale: un processo legislativo capace di produrre importanti e profondi effetti innovatori e rinnovatori all'interno della società sarda. In effetti questa proposta di legge vuole rappresentare e rappresenta un salto di qualità, di civiltà e di progresso, attraverso la introduzione di precise normative volte a favorire la pratica sportiva e comunque l'attività motoria in genere. E' infatti universalmente acquisita la grande rilevanza sociale, culturale ed educativa della pratica sportiva ed il suo grado di diffusione, vengono oramai assunti come indicatori tra i più attendibili del livello di civiltà e della qualità della vita all'interno del nostro paese. Il diritto alla pratica sportiva viene ormai inteso, e questo è sicuramente un salto culturale estremamente importante, come un servizio sociale fondamentale per uno sviluppo armonico ed equilibrato dell'individuo. Ebbene, la proposta di legge

elaborata dalla decima Commissione è il frutto di una elaborazione originaria, autonoma, che, partendo naturalmente dalle iniziative legislative di diversi Gruppi consiliari, è pervenuta ad una normativa che possiamo considerare assai innovativa, tale da rappresentare sicuramente un salto qualitativo anche rispetto al quadro complessivo della legislazione regionale italiana. A questa elaborazione hanno contribuito sicuramente, oltre che la volontà, la capacità dei commissari della decima Commissione, e, comunque, di tutti i Gruppi rappresentati al suo interno; hanno altresì collaborato in maniera determinante gli operatori del settore, esperti, tecnici, i rappresentanti del CONI, gli enti di promozione sportiva e le stesse società sportive.

Questa elaborazione ha dovuto scontare alcune notevoli difficoltà, derivanti anche da limiti presenti nella stessa legislazione nazionale. Voglio ricordare, in particolare, l'assenza di una legge quadro nazionale: il Parlamento è impegnato già da diversi anni in un confronto assai serrato sulla elaborazione di una legge nazionale sullo sport. Ma una difficoltà ancora più rilevante pesa su questa normativa, come pesa, d'altronde, sullo sport in generale, e comunque sulla pratica sportiva nel nostro Paese: mi riferisco alla mancata riforma del sistema educativo e scolastico nel nostro Paese. Lo sport non ha fatto ancora il suo ingresso a pieno titolo all'interno della scuola, e questo mi pare che possa rappresentare un *handicap* per qualunque legislazione, per qualunque normativa che si ponga appunto come obiettivo prioritario quello di incentivare e di promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli.

Al raggiungimento di questi obiettivi, che, ripeto, sono di civiltà e di progresso, si oppongono anche alcune altre difficoltà; una di queste riguarda la distribuzione assai sperequata ed iniqua degli impianti sportivi nel nostro Paese. Possiamo infatti osservare che il Settentrione presenta un numero di impianti sportivi cinque volte superiore rispetto al Mezzogiorno, e che complessivamente la sola regione del Piemonte presenta un numero di impianti sportivi superiore a quello dell'intero Mezzogiorno d'Italia. All'interno di una condizione già sperequata ed iniqua tra Nord e Sud (che riflette d'altronde un divario e un dualismo pre-

senti in maniera più vasta all'interno della nostra società), la Sardegna costituisce peraltro, tra le stesse regioni meridionali, il fanalino di coda. Non solo: anche all'interno dell'Isola si riflettono e si riproducono analoghe condizioni di sperequazione e di iniquità; gli impianti sportivi, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello qualitativo, si trovano sostanzialmente raggruppati nei grandi centri, mentre nei piccoli centri vi è una situazione di carenza e di estremo degrado. A tutto questo hanno contribuito sicuramente precise e gravi responsabilità da parte dello Stato; io penso tuttavia che non siano state prive di effetti anche la sostanziale disattenzione e la sottovalutazione con cui queste tematiche sono state affrontate nel confronto politico regionale. Questa considerazione mi pare trovi conferma sia alla luce della insufficiente attuazione della legge regionale numero 36 del 1978 che, pur essendo stata considerata una legge sostanzialmente buona, è rimasta largamente inattuata, sia in relazione ai limiti intrinseci che caratterizzano quella stessa legge.

Rispetto a tali premesse, mi pare di poter indicare tre aspetti fondamentali e caratterizzanti della normativa oggi all'esame del Consiglio regionale. I tre aspetti sono: l'aspetto istituzionale, la tipologia degli impianti e delle attrezzature, la promozione delle attività sportive. L'impianto istituzionale, come già affermava poc'anzi il collega Atzeni, riflette le competenze previste dall'articolo 47 del D.P.R. numero 348, che colloca appunto nel Comune la sede delle competenze in materia di promozione delle attività sportive e anche della stessa gestione degli impianti sportivi: di questa previsione normativa la legislazione regionale deve tener conto. Alla Provincia viene tuttavia attribuita la possibilità di realizzare e di gestire impianti che abbiano una valenza sovracomunale. Alla Regione, in ossequio a quelle che sono le linee di tendenza ormai prevalenti in ordine alla riforma della Regione, sono esclusivamente attribuite funzioni e competenze di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività sportive, soprattutto attraverso la predisposizione di importanti strumenti di programmazione quali appunto il piano triennale ed il programma annuale degli interventi.

Mi pare che pari importanza sia da annettere

alla individuazione anche delle modalità di partecipazione degli operatori del settore all'elaborazione degli strumenti di programmazione, sia per quanto concerne il programma e il piano triennali, sia per quanto concerne il programma annuale degli interventi. Si tratta di canali di partecipazione importanti, volti a favorire il coinvolgimento delle società sportive, del CONI, degli enti di promozione sportiva, degli stessi organismi collegiali della scuola, attraverso l'istituzione della Commissione comunale per lo sport e del Comitato regionale per lo sport. Mi sembra che questi due canali di partecipazione possano rappresentare una adeguata garanzia democratica, perché permettono agli operatori del settore, a chi quotidianamente è impegnato nel promuovere l'attività e la pratica sportiva, di fornire tutto il proprio contributo di esperienza e di professionalità acquisite sul campo, che può essere estremamente utile nella predisposizione dei programmi e degli strumenti di programmazione regionale.

Sul secondo aspetto, e cioè sulle tipologie degli impianti, mi pare che all'interno della legge sia contenuta una differenziazione abbastanza importante: si è infatti voluta differenziare l'incentivazione alla creazione delle infrastrutture dalla promozione delle attività sportive in senso stretto e questo in ossequio a quello che è uno degli obiettivi prioritari della normativa oggi in esame, cioè quello di realizzare una rete di servizi e di impianti sportivi distribuita razionalmente su tutto il territorio regionale. Ci si è posti dunque l'obiettivo di determinare anche quel necessario riequilibrio nella ubicazione territoriale degli impianti sportivi che è condizione per una razionale distribuzione degli impianti stessi, per far sì appunto che tutti i cittadini sardi vengano posti nella condizione di usufruire delle strutture sportive e di poter accedere ad una pratica sportiva diffusa in tutta la società. Si è anche pensato ad individuare la tipologia stessa degli impianti e dei servizi sportivi, nel senso che essi vengono individuati come impianti e infrastrutture polivalenti, quindi plurifunzionali, capaci cioè di dare risposte ad esigenze diversificate nel mondo dello sport, ad esigenze diversificate dei cittadini, e quindi di permettere la più ampia partecipazione e la più ampia fruibilità da parte dei cittadini stessi. Mi sembra altrettanto

importante che il dimensionamento delle strutture e dei servizi sportivi venga prefigurato sulla base di un parametro, che è rappresentato dal bacino di utenza, e soprattutto che i destinatari di queste infrastrutture, di questi impianti, siano naturalmente in primo luogo i Comuni, salvaguardando nel contempo la possibilità che anche gli enti di formazione sportiva e le stesse società sportive, possano essere coinvolti in prima persona nella creazione di queste infrastrutture e di questi impianti.

(Brusii in Aula).

Presidente, pur essendo presenti in Aula pochi consiglieri, si prova una certa difficoltà a svolgere il proprio intervento, perché si sente un brusio di fondo abbastanza fastidioso. Non so se sia legato all'impianto di amplificazione.

Dicevo che a questi primi due aspetti assai importanti che ho voluto enunciare, se ne aggiunge un terzo, relativo all'individuazione di particolari forme di incentivazione alla promozione delle attività sportive: i destinatari di queste forme di incentivazione sono stati individuati non solo nei Comuni, che rimangono i referenti istituzionali più importanti per quanto riguarda le attività sportive, ma anche gli enti di formazione e le società sportive stesse. Mi pare che queste norme, che hanno come finalità quella di assicurare la più ampia promozione delle attività sportive, assumano un'importanza assai rilevante dato che, come noi sappiamo, la società sarda, e soprattutto il mondo giovanile nella nostra Regione, attraversano un momento particolarmente grave. Il degrado delle giovani generazioni è legato anche alla mancanza di adeguati impianti sportivi, che potrebbero offrire momenti di aggregazione utili per distogliere le giovani generazioni da terribili fattori di devianza quali la droga e l'alcoolismo: fenomeni che, come tutti noi sappiamo, costituiscono fonti di estrema preoccupazione nell'ambito delle nostre comunità locali.

Voglio fare un'ultima considerazione in merito ad una lacuna presente all'interno della proposta di legge. Si è convenuto che la tutela sanitaria delle attività sportive non debba trovare una

particolare disciplina all'interno di questo provvedimento e si è ritenuto altresì opportuno rinviare la tutela sanitaria delle attività sportive ad un'altra specifica legge regionale. Resta dunque una lacuna legislativa che occorrerà tempestivamente colmare, perché il progressivo affermarsi della pratica sportiva come fenomeno di massa acuisce la necessità di una corretta tutela sanitaria. Se infatti è vero che lo sport attivo è indicato come un fattore di benessere psico-fisico, è anche vero che qualora questa attività sportiva sia esercitata in condizioni fisiche non idonee può tradursi in una sorgente di patologia e in un vero e proprio danno fisico. Evidentemente il legislatore che si pone come obiettivo fondamentale quello di incentivare la pratica sportiva non può non tener conto della necessità di una adeguata tutela sanitaria di tali attività. Voglio ricordare che da questo punto di vista esistono in seno alla nona Commissione tre ipotesi legislative: una presentata dal Gruppo comunista, una dal Gruppo democristiano e una dal Gruppo sardista: queste proposte, a distanza di oltre un anno dalla presentazione, non sono ancora state esaminate dalla Commissione. Il nostro auspicio - e, credo, la raccomandazione che deve venire da questo Consiglio - è che in tempi brevi si possa supplire a questa carenza attraverso l'approvazione di un'adeguata legge regionale sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione di una legge, per quanto innovativa e completa essa possa essere, non sempre garantisce di per sé che i suoi contenuti innovativi trovino concreta ed immediata attuazione: io penso tuttavia che la volontà politica che è stata espressa da tutte le forze presenti in questo Consiglio costituisca una valida premessa perché questa legge, che rappresenta una conquista di civiltà e di progresso, possa trovare una tempestiva e rapida attuazione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Per evitare ulteriori perdite di tempo rispetto a quello che occuperò col mio intervento, vorrei sollevare onorevole Assessore, due importanti questioni preliminari. Anzi-

tutto chiederei che gli emendamenti, che so essere copiosi e proposti da tutte le parti politiche, venissero distribuiti tempestivamente. In secondo luogo (e con ciò entro nel merito stesso della discussione) vorrei sapere fin d'ora se in realtà esiste la copertura finanziaria per questa legge. Se così non fosse questa discussione sarebbe del tutto inutile: sappiamo perfettamente che nessun progetto di legge può essere proposto se non vi è la copertura finanziaria. E, ovviamente, deve trattarsi di una copertura reale, di un finanziamento reale che derivi da poste non fittizie del bilancio.

Io non potrò pronunciare, ovviamente, un intervento come quelli fatti dai colleghi che mi hanno preceduto, perché è sempre stata diversa la nostra concezione del problema dello sport, perché diverse sono le posizioni che ci distinguono dalle altre organizzazioni, politiche e non politiche, e in particolare da quelle sportive che sono strumentalizzate da determinate organizzazioni politiche, perché diversa è infine la morale in base a cui noi abbiamo sempre concepito e praticato lo sport. Vorrei anche dire che se nel 1988 si sta imponendo una naturale rivalutazione dello sport, anche questo, cari colleghi, è un segno premonitore dei tempi maturi per una revisione storica, per interpretare le esigenze di un popolo civile quale quello italiano per una certa rivalutazione dello sport nella società italiana e quindi anche nella nostra Sardegna. In tempi ancora recenti il nostro discorso restava isolato e parlare di sport era sinonimo di un certo costume di vita, quello del ventennio: ora quei tempi sembrano essere superati e tardivamente questi problemi sono fatti propri anche da altri; ci sono voluti ben 43 lunghi anni perché anche i nostri avversari politici, presi nel passato da una faziosa cecità contro tutto ciò che appartiene a quel certo periodo, potessero ravvedersi. Un mio amico trentenne (badate: un vero sportivo) mi ha posto proprio questa mattina un imbarazzante quesito: era più strumentale ieri o oggi sollevare la questione dello sport in Italia? Come mai gli attuali governanti rispolverano tale fondamentale esigenza? A noi, a voi, alla gente italiana e sarda la risposta. Il fatto positivo è che dopo il 1945, dopo 43 anni, cioè, lo sport in Italia si rivaluta a tutti i livelli: lo hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto, anche se tardivamente, dopo la nostra

non noiosa ma costante ripetizione nei decenni precedenti.

Anche a livello nazionale si attende il varo di una legge quadro per disciplinare e coordinare lo sport e il suo mondo in senso unitario e più rispondente alle esigenze della collettività, anche in relazione ai confronti con gli altri Stati europei. Chi frequenta stadi e palestre non solo come spettatore se ne avvede tutti i giorni: negli ambienti sportivi aumentano i praticanti, mentre le vecchie società sportive, asse portante di questo validissimo mondo dello sport, si trasformano, adeguandosi modernamente alle esigenze del presente. Dirigenti, tecnici e atleti si confrontano con la nuova realtà o meglio con una realtà nuovamente in evoluzione il cui punto di arrivo però non si intravede; manca infatti ancora un progetto armonico e coordinato in sede nazionale al quale dovrebbero fare riferimento quelli locali, regionali e settoriali. Quel che è certo comunque è che la volontà di cambiamento si sente nei discorsi della gente. Il concreto diritto di praticare lo sport viene reclamato forse non a gran voce ma comunque in modo molto deciso così come il diritto di chi frequenta aule scolastiche a completare il proprio processo formativo con una attività fisica corretta, programmata fin dall'età infantile. Un'esigenza così diffusa non ha fino ad ora trovato riscontro in una seria iniziativa politica: in sede nazionale, sport ed educazione fisica sono stati per decenni abbandonati a loro stessi, l'uno crescendo spontaneamente ma in modo disorganico, come hanno rilevato anche i colleghi che mi hanno preceduto, l'altra languendo nelle soffocanti strutture di una scuola che ancora la rifiuta.

Noi, e per noi mi riferisco al Movimento Sociale Italiano e al Centro Sportivo Fiamma, sin dal 1948 sosteniamo che un settore così importante della vita sociale ha bisogno di un intervento regolatore che contribuisca al suo ordinato sviluppo, consentendo di sfruttare appieno le enormi potenzialità derivanti dalla passione volontaristica degli sportivi. Da qui, mediante l'interpretazione dell'esigenza dello sport e mediante l'intervento diretto dello Stato, nasce l'imperativo di considerare lo sport come un servizio sociale. La Carta costituzionale ha purtroppo dimenticato il fenomeno sportivo in Italia e quindi anche in Sarde-

gna, eppure, lasciatemelo dire, lasciatemelo ripetere, esso era così imponente nel nostro Paese già ai tempi della sua emanazione. Da questa carenza di fondo, della quale in questo dibattito sarebbe troppo lungo esaminare le cause, si ritiene unanimemente che sia derivata la scarsa attenzione dedicata dalla nostra Repubblica allo sport. Quando il legislatore è intervenuto, quasi sempre inorganicamente, si è limitato a varare provvedimenti di poco respiro, incapaci per la loro stessa natura (come del resto appaiono anche le nostre leggi regionali, la numero 17 e la numero 36) di incidere positivamente nel mondo dello sport. L'agnosticismo del potere pubblico, d'altro canto, è stato ed è spesso ancora oggi celebrato come un motivo fondamentale della crescita del fenomeno sportivo, sia a livello ricreativo che agonistico. In effetti la crescita del fenomeno è resa evidente dai dati relativi agli sportivi praticanti (circa 7.500.000 atleti assicurati nel 1982, contro i quasi 2.700.000 del 1973) e dagli stessi risultati agonistici che gli atleti italiani hanno ottenuto in campo internazionale, sino alle recenti Olimpiadi di Los Angeles: cito dati nazionali perché in Sardegna purtroppo mancano dati di riferimento al riguardo. Ma per valutare politicamente questo agnosticismo del potere pubblico italiano nei riguardi dello sport basta fare un confronto con la situazione di altri paesi, europei ed extra europei. Un confronto che ci consente di evidenziare un'Italia allo sbando, caratterizzata da un atteggiamento superficiale, talvolta corrotto e complessivamente privo di orgoglio nazionale, quell'orgoglio cui bisognerebbe educare proprio le giovani generazioni. Nel bilancio dello Stato italiano rileviamo finanziamenti dispersivi e improduttivi, talvolta anche dannosi.

Centinaia di miliardi per contributi ai film nazionali a lungometraggio, ovvero per la stomachevole, volgare e lurida pornografia e per le oscenità dell'analfabetismo dell'arte, della scienza e della cultura espressiva; centinaia di miliardi destinati a fondi di riserva per questo tipo di cinematografia e di recitazione. Non diversamente accade in Sardegna con i finanziamenti regionali, che potrebbero avere ben altra destinazione produttiva e socialmente più valida: migliaia di miliardi per industrie improduttive, migliaia di miliardi per la cassa integrazione guadagni, migliaia di miliar-

di per un'assistenza dispersiva, clientelare ed elettoralistica; migliaia di miliardi per foraggiare iniziative inutili di imprese, industrie od aziende compiacenti col corrispettivo compenso in bustarelle all'insegna della lottizzazione politica e partitica che tutti coinvolge, dagli schieramenti andreottiani financo a quelli dell'allora compianto Berlinguer, fino ai capitani d'industria e ai procacciatori di voti di questo sistema partitocratico, pseudodemocratico, direi io, costruito dalla classe politica dominante in Italia ed anche in Sardegna.

Per lo sport, da parte dello Stato italiano, zero lire. A confronto di quanto accade in Italia voglio citare quanto si riscontra all'estero, in Europa. Un solo esempio, quello della Francia, che ho citato anche altre volte: il bilancio dello Stato francese per la gioventù e per lo sport è stato di ben 862 milioni di franchi, equivalenti a circa 230 miliardi di lire italiane, nel 1975; 7-800 miliardi di lire nel 1983; circa 1000 miliardi di lire oggi, 1988, pari al 25 per cento in più rispetto al 1982. Questo dimostra che lo Stato francese non solo (ecco l'altro punto molto importante) non preleva danaro dallo sport, come fa lo Stato italiano attraverso il CONI - che tramite le giocate del Totocalcio ed altre iniziative assorbe centinaia e centinaia e migliaia di miliardi dagli sportivi italiani - ma aiuta lo sport con altri interventi di supporto, attraverso gli enti locali o altri organismi, in maniera concreta e considerevole.

Dietro la pressione popolare, del mondo dello sport e in particolare del nostro centro sportivo, che ha sempre ribadito queste esigenze, e in Parlamento grazie all'impulso del Movimento Sociale Italiano, che fin dagli anni 50 intese valorizzare lo sport come servizio sociale e come tale regolamentato dalla collettività tramite lo Stato, oggi qualche iniziativa, come vediamo, è stata intrapresa e sta per intraprendersi anche da parte dello Stato e del Governo italiano. Organiche proposte di legge sono state presentate dai Gruppi parlamentari del M.S.I. in ogni legislatura; in particolare nel 1984 e nel 1987 sono stati presentati due articolati progetti di legge: uno per la riforma dello sport nel suo complesso e l'altro per l'educazione fisica nelle Scuole e per la riforma dell'I.S.E.F.. Anche altri Gruppi parlamentari, accodandosi al-

le nostre iniziative, e quindi il Governo, hanno predisposto delle proposte che, già dibattute in sede preliminare di coordinamento, dovranno essere discusse in Parlamento nella prospettiva dell'approvazione e del varo della cosiddetta legge quadro sullo sport in Italia. Quando ciò avverrà ancora nessuno lo sa; per adesso prendiamo atto che, anche in questo senso, si riconosce la giustezza delle nostre denunce, come è già avvenuto in relazione al fallimento della riforma sanitaria, o, più in generale, della riforma della Carta costituzionale, tanto per citare solo due dei fatti più notevoli e di rilievo. Resta ferma e costante la volontà del Centro "Fiamma" e del Movimento Sociale Italiano, assecondata e seguita tardivamente - lo ripeto - dal Governo e da altri partiti politici e da altri centri sportivi. Perché, egregi colleghi, insisto tanto sull'esigenza di una regolamentazione nazionale? Non è difficile intuirlo, non lo è almeno per chi sa di sport. Lo sport, cari colleghi, va inteso come materia universale e non regionale, come reclamano - e mi dispiace sottolinearlo - i sardisti; lo sport non ha confini, è come la musica, l'arte, la scienza, è come le religioni: ecco perché deve essere inteso come servizio sociale. E' lo Stato, quindi, che deve provvedervi, con una legislazione sportiva nazionale, e non le Regioni. Il problema, non più provvisorio, è serio e quindi da affrontare ponderatamente.

Quali quindi i punti focali per normalizzare lo sport? Necessita mettere ordine anzitutto mediante la formulazione e l'approvazione di una legge quadro nazionale di riferimento; occorre, ancora, una revisione dell'articolo 117 della Costituzione in fatto di sport, perché nulla ha stabilito la Carta costituzionale per quanto riguarda la problematica dello sport. Tra l'altro la materia relativa allo sport non rientra nemmeno nelle competenze regionali previste dagli articoli 117 e 118. Per inciso ciò comporta che anche questa legge è una legge abusiva: gli stessi costituzionalisti nostrani, dunque, strappano la Costituzione e se ne fregano (per riprendere il motto fascista) della Costituzione, facendo quel che ritengo più opportuno fare e disattendendo quelle che sono le strade maestre stabilite dallo Stato attraverso il suo documento più essenziale. Terza questione, dunque, è quella di dar luogo a provvedimenti regionali,

purché – secondo noi – inseriti nell'ambito di un disegno più ordinato, più organico, stabilito a livello nazionale; occorre cioè inquadrare le tematiche sportive locali nel quadro di una legge nazionale organica ed armonica, che a sua volta trovi riferimento in un più vasto quadro – ecco l'altro punto del quale dobbiamo tener conto – europeo ed internazionale.

Concludendo questa necessaria premessa sul vasto problema dello sport, vorrei richiamare l'attenzione dei sardisti (e mi riferisco ancora benevolmente a quel Gruppo), i quali, con il loro vacuo indipendentismo o separatismo, che corrisponde all'isolazionismo, non si rendono conto di essere fuori da ogni logica politica nel contesto mondiale. Si sono mai chiesti i colleghi sardisti perché le regole del gioco nello sport, per quasi tutte le discipline, sono a carattere internazionale, a cominciare da quelle del calcio, del pugilato, dell'atletica fino a quelle del tennis o degli scacchi? Altro che nazionalismo sardo! Altro che concezione autonomistica di questo problema! Ecco il perché della nostra riserva su un certo tipo di provvedimenti. Secondo noi sarebbe stato più logico, più rispondente a una più giusta programmazione nonché ad una più vasta e sensata destinazione di risorse, attendere la legge quadro nazionale e nel frattempo assestare meglio la 17 e la 36. Per concludere questa prima parte vorrei domandare alla Giunta e ai partiti che hanno presentato le proposte oggi in discussione (come sempre in previsione e in concomitanza o in vicinanza delle elezioni, politiche o regionali che siano): cosa farete se la legge nazionale imporrà soluzioni diverse da quelle che adotterete oggi con questo provvedimento regionale? Come minimo – dico io – dovrete delegiferare e quindi ricominciare da capo, emanare un nuovo provvedimento non contrastante con la legge quadro nazionale. Questa logica risponde alla filosofia della tela di Penelope: così però non si governa, onorevole Assessore, onorevoli della Giunta!

Entrando nell'esame della proposta di legge in discussione mi sia consentito contrapporre la nostra concezione dello sport e di esporre prioritariamente alcuni criteri informativi autenticamente democratici in materia. Le nostre organizzazioni politiche, sindacali e sportive hanno sem-

pre concepito in senso positivo lo sviluppo dello sport in Sardegna. Lo hanno concepito in senso agonistico, mediante la organizzazione attiva del Centro sportivo "Fiamma", in senso culturale mediante l'organizzazione di convegni e la partecipazione a dibattiti e a manifestazioni di ogni genere, indette dalle federazioni, dal CONI e da altri organismi. Abbiamo dato un contributo attivo, con le nostre delegazioni, anche per il varo di questo provvedimento. Il nostro impegno politico comprende anche la partecipazione attiva del sottoscritto che è dirigente nazionale e Presidente regionale (eletto per acclamazione anche nell'ultimo congresso del 1987) del Centro sportivo "Fiamma".

Il nostro contributo, quindi, è sempre stato all'insegna di una concezione dello sport inteso, lo ripeto, come educazione, selezione, agonismo e ricreazione. Educazione attraverso la scuola, educazione fisica, quindi; selezione, quindi scoperta dei valori; agonismo, appagamento in senso nobile delle aspirazioni degli atleti; ricreazione, ovvero attività motoria in età media e avanzata.

Vediamo ora se il provvedimento in discussione recepisce – anche se tardivamente – queste nostre enunciazioni. Leggiamone l'articolo 1, che dice: "La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport" – finalmente! – "e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società. A tal fine la Regione: 1) concorre alla realizzazione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio e dotati delle necessarie attrezzature; 2) promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali; 3) promuove la formazione di dirigenti, tecnici, animatori ed operatori sportivi". Tale enunciazione sembrerebbe largamente soddisfacente. Ancor meglio rispondente alle aspettative appare la dizione dell'articolo 2, dove si prevede il piano triennale: "Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente la Giunta regionale predispone, entro sei mesi" – vedremo quanti sei mesi passeranno – "dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del Comitato previsto al successivo

articolo 5''. E' l'articolo 6 e non 5 come detto in legge.

“Il piano” – dice ancora l'articolo 2 – “corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico, esistenti nel territorio, nonché sulle attività sportive in questo praticate, è elaborato sulla base dello schema di assetto territoriale regionale e contiene: 1) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;” – e qui non siamo d'accordo – “2) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e la specificazione, per ogni struttura, della localizzazione della tipologia e del potenziale di utenza;...”. Ecco, già dalla sua impostazione la legge manifesta dei criteri non del tutto rispondenti al soddisfacimento delle esigenze dello sport, dell'autentico sport. Lo sport, onorevole Assessore, onorevoli colleghi, non è come le ciambelle o le pagnottelle buone per tutti e da distribuire ovunque. La prima ricerca è da effettuarsi territorialmente: ecco perché non concordo con l'enunciazione del punto primo dell'articolo 2. La prima ricerca è da effettuarsi territorialmente, occorre cioè individuare i centri a vocazione sportiva emarginando quelli senza tale vocazione (poi citerò alcuni esempi), sia per l'impiantistica, per le strutture, sia per la distribuzione finanziaria dei contributi, per alimentare lo sport vero che non può né deve, per i tanti nobili motivi enunciati poc'anzi, essere oggetto o strumento di speculazione o di operazioni di bassa lega politica.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SANNA.

(Segue MURRU). Abbiamo detto che lo sport non ha confini, quindi non deve avere neppure barriere, divisioni o strumentalizzazioni di ordine politico o di altro genere. Perciò bando alla faziosità, bando alle discriminazioni che già si riscontrano in questa legge, ad iniziare dall'articolo 6 che privilegia certe organizzazioni a danno di altre di alto valore sportivo, culturale e sociale. E già che siamo in argomento, voglio parlare di fatti reali, più volte denunciati dalla nostra organizzazione politica e sportiva, se mi consentite. Mi piace sottolineare qui, alla presenza dei protagonisti di alcune vicende tutt'altro che nobilitanti per

lo sport e per l'educazione civica e scolastica, almeno due fatti che non si cancelleranno mai dalla mia mente, e come uomo politico e, ancor più, come sportivo, militante e poi dirigente da quasi vent'anni della nostra organizzazione. Mi riferisco alla pessima prosa di un giornale di tipo parrocchiale ma di impronta socialista, che definisce lo sport praticato dal Centro sportivo “Fiamma” come incitamento alla violenza. In quel brutto giornale, caro collega socialista, che io conservo gelosamente, si è qualificata l'attività rugbistica di ben quattro società del Centro sportivo “Fiamma” (due di Cagliari, una di Capoterra e una di Carbonia) come reclutamento di giovani per la violenza politica. Quell'articolo, firmato G.C., che per correttezza non nomino per intero, sconfessa quella parte politica che ritiene di ammantarsi e di monopolizzare la democrazia; era quell'articolo, con la sua provocatorietà, che incitava alla violenza, fisica ma soprattutto morale! L'altro pessimo episodio è avvenuto nella Trexenta dove un amministratore, nonché insegnante, ha violentemente negato le strutture sportive ai nostri atleti e ha incitato gli scolari e gli studenti con volantini distribuiti nelle aule scolastiche, ad osteggiare i ragazzi del “Fiamma”, additandoli spregievolmente come fautori della violenza. Pensate: ragazzini dagli 8 ai 15 anni! Non abbiamo voluto spingerci oltre le denunce alla Magistratura, che peraltro non hanno avuto seguito solo grazie alla magnanimità non solo di chi vi parla ma anche... Ho i documenti, cari colleghi, *seu narendi sa beridadi*, per dirlo in parole molto chiare! Io sono molto corretto, non ho fatto nomi e cognomi, sto dicendo queste cose per l'avvenire e non tanto per ricordare il passato: queste discriminazioni, esse sì, sono violente e generano violenza!

Vi sono alcune cose che vorrei ricordare a chi ignora la cultura e l'educazione che noi imponiamo anche in questo tipo di attività: sanno i colleghi che il rugby – visto che è stato citato il rugby come espressione di violenza – è nato ed è stato alimentato nelle nazioni madri della democrazia, ovvero in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti? Il Centro sportivo “Fiamma” lo dirige chi vi parla, che mai è stato contestato per aver praticato violenze di nessun genere: dirigo io il Centro “Fiamma”, ormai da quasi vent'anni, in Sarde-

gna! I dirigenti e gli atleti tutti della mia organizzazione sportiva sanno di comportarsi correttamente, lealmente, ma soprattutto disciplinatamente in ogni circostanza, sia nei campi che nelle piste, ovunque si pratichi lo sport, anche nei *tatami* dove si praticano le arti marziali. Mai siamo stati additati come portatori o incitatori alla violenza. Al contrario: abbiamo conseguito vari premi di disciplina da parte delle federazioni ufficiali e siamo stati designati per organizzare manifestazioni non solo a livello nazionale - grazie a Dio non abbiamo bisogno di accreditarci in questo senso - ma anche in sede regionale e in sede provinciale, da parte delle federazioni non solo del calcio ma addirittura di quelle del rugby, dell'atletica leggera, del basket e dell'hockey su prato femminile. Dopo tanti anni, dopo che ci siamo conosciuti e che, pur militando in diversi schieramenti politici, si è consolidata una stima reciproca, siete convinti che le valutazioni del passato erano errate? Penso proprio di sì, perché tutti i fatti hanno smentito le vostre supposizioni. Sappiano anche i colleghi che il Centro "Fiamma" più di una volta è stato confortato dai riconoscimenti che poc'anzi ho citato. Ho voluto ricordare questi fatti proprio per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul problema della faziosità e sul problema della discriminazione, che mal si conciliano con i buoni intendimenti e che, lasciatemelo dire, poco spazio concedono alla nostra buona volontà anche in occasione della discussione di questo provvedimento.

Per tornare all'esame specifico del progetto di legge in discussione non possiamo non tener conto della situazione esistente in Sardegna. Qualche collega che mi ha preceduto, ed esattamente il consigliere Atzeni, ha fatto cenno a questo argomento, parlando della disorganicità e dell'assoluta mancanza di strutture sportive; su questo argomento è tornato anche il consigliere Dadea e probabilmente ci torneranno i colleghi che seguiranno. Io ricordo che fu pomposamente reclamizzato sui giornali e sulle televisioni, quando Assessore allo sport era Giagu De Martini, un grande progetto, grazie al quale si sarebbero potute realizzare nel giro di cinque o sei anni, massimo dieci, strutture sportive tali da attrezzare tutto il territorio della Sardegna. Si promettevano attrezza-

ture, campi e soprattutto copiosi contributi finanziari. Sono rimaste parole: ecco perché dubito, come per tante altre circostanze, che anche questo nuovo grosso progetto possa vedere la sua realizzazione nei tempi previsti, quelli del piano triennale e dei successivi piani annuali. Ho il fondato timore che si tratti nuovamente di propaganda, considerata, tra le altre cose, l'esiguità delle risorse finanziarie. Vorremmo che questa demagogia e questo tipo di propaganda avessero dei limiti!

Tralascio l'elencazione dei dati statistici inconfutabili che dimostrano come i tanti provvedimenti promessi non sono stati mai e poi mai realizzati. Tuttavia, anche per evitare che la distribuzione dei fondi possa essere disposta in modo indiscriminato, senza una adeguata valutazione della vocazione sportiva dei singoli centri e quindi anche degli abitanti, riterrei ingiusto ed anche ipocrita sostenere che in tanti anni non si è fatto assolutamente nulla. Io ritengo di non essere ipocrita né ingiusto; io sono il primo buon osservatore di queste cose: sono un critico attento, ma ritengo di saper valutare bene ed onestamente i fatti positivi. Abbiamo detto che bisogna rispondere alla domanda del mondo sportivo con progetti ben mirati e ben eseguiti. E allora, esaminando le realizzazioni degli ultimi tempi e riferendomi soltanto e limitatamente a due specifici casi, non mi pare che si debba persistere nella dispersione di danaro pubblico. Mi riferisco in particolare alla costruzione di strutture mastodontiche, che richiedono gravi spese per la costruzione, per la manutenzione, per l'esercizio degli impianti. Vi cito un solo esempio (ma ve ne potrei citare tantissimi): il palazzo dello sport di Decimomannu. E' la seconda volta nel giro di tre giorni che io cito Decimomannu in senso negativo: ovviamente non è colpa mia, è colpa dei fatti, delle realizzazioni non eseguite, come l'elettrificazione della tratta ferroviaria Cagliari-Decimo. Vi è dunque un palazzo dello sport, a Decimomannu, assolutamente sproporzionato per l'utenza sportiva non soltanto locale ma addirittura del circondario. Il palazzo dello sport di Decimomannu è vuoto, disabitato, non praticato da atleti di alcuna disciplina sportiva. Potrei andare oltre, citare San Gavino, citare tutti quei centri dove avete costruito palazzetti dello sport all'insegna della demagogia, come in altri tempi avete

costruito scuole e ospedali per poi lasciarli vuoti, come avete costruito le famose cattedrali nel deserto nel settore industriale. Il che conferma che andate avanti secondo spinte spasmodiche, non per soddisfare esigenze di ordine sociale, ma, come ripeto continuamente, dietro spinte addirittura personalistiche e per mero interesse elettoralistico.

L'altra citazione riguarda i contributi *pro capite*: Assessore, lei sa e non mi può smentire, perché i dati di fatto sono quelli che sono, che non siamo mai stati d'accordo su questo genere di contributi, che, tra l'altro, con il provvedimento in discussione si vogliono elevare da 700 a 1.000 lire per ciascun abitante, comune per comune. I contributi sportivi, a mio avviso, non sono pagnottelle buone per tutti i bambini, per tutti i giovani e per tutti gli anziani. Bisogna invece localizzare i centri a vocazione sportiva, anche prescindendo dalla loro dimensione demografica: vi sono comuni che, pur essendo grandi, non hanno alcuna vocazione sportiva. Basti citare due casi. Serdiana, in provincia di Cagliari (ma potrei citare anche comuni della provincia di Sassari): pur essendo un piccolo centro di 3.000 abitanti, a Serdiana sono presenti tutte le discipline sportive, ma la sua ristretta popolazione gli consente di usufruire di contributi del tutto insufficienti in relazione alle molteplici società sportive che vi operano e dunque alle reali necessità dell'utenza e degli atleti. Carbonia, invece, ha ben altra vocazione: lo sport è limitato soltanto a pochissime discipline, non vi si riscontra una vocazione percentualmente e proporzionalmente paragonabile a Serdiana. Carbonia, pertanto, essendo arrivata ormai a circa 35.000 abitanti, fruisce di un contributo sproporzionato. Una società di calcio di terza categoria di Serdiana percepisce un contributo pari sì e no a 200.000 lire, ben pochi rispetto ai due o tre milioni che può percepire una società della stessa categoria operante a Carbonia. Perché questa differenza? E' una situazione illogica, cui si dovrebbe porre rimedio stabilendo parametri diversi, come quelli che noi abbiamo suggerito sia per quanto riguarda le attrezzature, sia per quanto riguarda la distribuzione dei finanziamenti. I nostri suggerimenti sono quindi da tenere nella massima considerazione, perché finalizzare la finanza pubblica

anche in questo settore significa finalizzarla onestamente, produttivamente, nel senso più confacente al settore che noi andiamo alimentando col danaro pubblico.

Si è fatto tardi, debbo tagliare...

(VOCE: *taglia, taglia*).

Guarda, ho tagliato parecchio, sette pagine!

Già che ci siamo consentitemi di riassumere alcune delle nostre più importanti proposte. Alcune le ho fatte anche in sede di critica. Cosa diciamo per quanto riguarda l'aspetto nazionale del comparto sportivo? Anzitutto dobbiamo integrare la Carta costituzionale italiana, anche attraverso una proposta di iniziativa regionale, utilizzando uno degli strumenti giuridici non solo democratici ma più che mai utili, soprattutto in considerazione del dibattito in corso relativamente alla revisione della Carta costituzionale. "Lo Stato, a tutela dell'integrità bio-fisica dell'individuo, deve porre l'attività sportiva e l'educazione fisica tra i suoi compiti più imminenti e più importanti": questa formulazione dovrebbe essere inserita nella Carta costituzionale prima ancora che nei provvedimenti legislativi ordinari come la stessa legge quadro, che può essere modificata da un momento all'altro. Del resto, accudire alle esigenze dei giovani, accudire alle esigenze educative dei ragazzi, dei bambini, degli scolari, è dovere primario dello Stato e come tale andrebbe recepito nella Carta costituzionale. In questo stesso ambito noi proponiamo l'integrazione dell'articolo 117 della Costituzione per immettere tra le materie di competenza della Regione lo sport come servizio sociale. Un'altra proposta concerne la modifica dell'articolo 91 del Testo unico della legge comunale e provinciale del 1934, affinché le spese per l'attività sportiva nei comuni e nelle province siano qualificate come obbligatorie, mentre oggi sono considerate facoltative. E' l'unica soluzione praticabile per evitare discriminazioni, salvo che non si voglia sottrarre ogni competenza ai comuni ed avocarla alle Regioni. Quarta proposta: la destinazione allo sport di una quota delle risorse derivanti dal Totocalcio e da ogni tipo di concorso sportivo, al fine di potenziare l'attività agonistica

specie nelle Regioni meno progredite e più bisognose. Lo Stato francese non solo finanzia lo sport con risorse stabilite annualmente nel suo bilancio, ma provvede anche alla ripartizione di quote di risorse derivanti dalle stesse attività sportive. In Italia invece non solo lo Stato destina risorse limitate, ma addirittura assorbe entrate dall'attività sportiva mediante il Totocalcio.

Dicendo queste cose e formulando queste proposte ho ritenuto doverosamente di far rilevare ancora una volta le carenze dello Stato: ma non si può tacere l'aquiescenza della stessa Regione, che finora non ha assunto nemmeno in sede nazionale alcuna iniziativa, non solo per invocare i provvedimenti cui ho accennato, ma nemmeno per rivendicare il recupero di determinati beni come quelli della disciolta GIL sfuggiti alle mani degli speculatori pubblici e privati e che oggi sono ancora beni dello Stato: palestre, campi sportivi...

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Sono stati trasferiti.

MURRU (M.S.I. - D.N.). La Regione può intervenire, può sollecitare la piena utilizzazione di questi beni pubblici, tanto più necessari se si considera la carenza delle attrezzature sportive: oggi ci sono comuni in cui un campo di calcio non basta più! Sa lei, onorevole Assessore, quanto vergognosamente, scandalosamente alto è il nolo di certe strutture per poter svolgere una partita bisettimanale e un allenamento settimanale per una società di terza categoria? Queste cose le sa chi le pratica, chi è nel mondo dello sport: il nolo costa la vergognosa cifra di circa 10 milioni l'anno! Ditemi voi come può vivere una società calcistica di terza categoria quando paga 10 milioni soltanto per il nolo del campo: ed è un fatto ancor più vergognoso quando si tratta di campi pubblici, appartenenti ad enti tipo le Ferrovie dello Stato o l'Unità Sanitaria Locale numero 21 di Cagliari. Ma chi dobbiamo incolpare, se non gli organi che dirigono questi enti e che devono disciplinare anche questo tipo di attività per una speculazione di cui sono protagonisti soggetti pubblici, ovvero enti che devono tener conto della legislazione sociale? La legislazione sociale sotto questo aspetto è igno-

rata, in questi come in centinaia di casi consimili: ecco perché noi diciamo che occorre la requisizione di queste attrezzature sportive che erano dello Stato, ecco perché vogliamo che tornino allo Stato, affinché possano disporre quelle associazioni sportive che svolgono un'attività senza finalità di lucro, non certamente le società professionistiche che, avendo finalità di lucro, possono rifarsi attraverso ben altri finanziamenti.

Altre proposte: la rivalutazione della educazione fisica nelle scuole, la statizzazione finalmente dell'ISEF, la riforma dell'attività sportiva svolta nelle forze armate. Chiediamo infine, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, l'approvazione di una legge-quadro che ancora giace nella competente Commissione del Parlamento, affinché si possa avere finalmente un quadro di riferimento che disciplini la legislazione sportiva in tutte le contrade dello Stato italiano e quindi anche nelle Regioni.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, oltre le osservazioni già fatte, io mi permetto di sottolineare alcune questioni, su cui mi riprometto di intervenire puntualmente in seguito. Credo che i contributi regionali debbano essere assegnati ad organizzazioni sportive che siano regolarmente riconosciute dalle federazioni nazionali e locali e in quanto tali assoggettate ai precisi criteri che ne disciplinano l'inquadramento nel CONI: organizzazioni sportive, quindi, senza finalità di lucro, onorevole Assessore. Vorremmo che questo fosse ben detto in legge e ben indicato alle società, perché mi risulta che determinate società che fruiscono dei contributi regionali attraverso la legge 36 fanno pagare il biglietto d'ingresso per assistere alle manifestazioni sportive. Una persona che pratica sport come lo pratico io sa bene queste cose. Allora anche in questo senso occorre una disciplina puntuale e rigorosa, perché sappiamo perfettamente che ci assoggettiamo a dei grossi sacrifici finanziari. Io ho citato la società di calcio della nostra organizzazione: noi prevediamo tutti gli anni un bilancio di circa 25 milioni per militare in terza categoria (seconda o terza categoria, sono pochi milioni di differenza); noi non incassiamo nulla se non quei quattro soldi che ci dà la Regione e che vanno distribuiti a tutte le società, cui si aggiungono entrate derivanti dalla

organizzazione di determinate manifestazioni e quei pochi soldi che ci provengono dal centro nazionale. Le restanti risorse derivano da contributi volontari, compresi quelli del sottoscritto e dei presidenti delle società che io anche questa sera devo ringraziare perché sono veramente degli sportivi mossi da una encomiabile vocazione. Le organizzazioni destinatarie di contributi devono quindi essere quelle inquadrare nel CONI, l'organo principe nel campo dello sport, le cui funzioni derivano dallo Stato. Questo è molto importante — ne abbiamo parlato anche stamattina — perché i contributi che noi ripartiamo sono contributi indiretti dello Stato, non sono contributi della Regione: la Regione è un passacarte e un passadanaro e allora tutto questo va disciplinato secondo la normativa del CONI che è regolamentato a sua volta da leggi dello Stato.

Per quanto riguarda il Comitato regionale io sollevo un'eccezione (e ne parleremo durante la discussione dell'articolato): non vi possono essere discriminazioni di sorta nella composizione del Comitato. Questa mattina abbiamo approvato un emendamento che prevede l'inserimento delle federazioni e ben mi sta, ma perché i centri sportivi devono essere limitati a tre? Non ho capito il perché di questa limitazione, visto che i centri sportivi operanti in Sardegna ad un certo livello sono ben più di tre! O la rappresentanza dei centri regionali sportivi è ufficializzata per tutti gli enti che hanno personalità giuridica oppure per nessuno; oppure, almeno, si adotti il criterio della rotazione e non siano sempre quelli. E' un fatto che ha sapore di discriminazione politica, oltre che di altro genere!

Io vi colgo un intendimento politico strumentale e non un principio di competenza sportiva, così come avviene purtroppo in tanti altri settori della vita sociale nazionale e regionale. Altre questioni riguardano la distribuzione dei fondi ai comuni, alle federazioni, agli enti di promozione e alle società: problemi che vedremo più avanti; mi preme ora ribadire le osservazioni relative alle necessità di criteri corretti per la definizione della rappresentatività ufficializzata.

Avrei infine una proposta, Assessore, se lei me lo consente: perché come si fa per gli altri settori, per l'industria, ad esempio, per il lavoro, non

si stabilisce in questa legge che si tenga un convegno o una conferenza annuale o almeno biennale sui problemi dello sport in Sardegna?

ATZENI (D.C.). Parliamo di programmazione triennale: prevediamo una conferenza triennale.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Possiamo farla anche annuale: c'è anche il piano annuale.

(Interruzione dell'onorevole Atzeni).

PRESIDENTE. Onorevole Atzeni, non interrompa l'oratore.

ATZENI (D.C.). Volevo arricchire il discorso.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ti ringrazio, non dico che non ne ho bisogno, per carità: io sono umilissimo.

Anche i centri sportivi possono fare queste cose, lo dice la legge, lo consente, lo possono fare anche le società; ma organizzare un convegno ufficiale a un certo livello, coinvolgendo la Regione in prima persona non credo che costi molto, vivaddio! Non per criticare eccessivamente, ma dopo che sono stati stanziati mi pare 500 milioni per organizzare un convegno in omaggio a Gramsci, si potrà ben finanziare iniziative più utili per la società contemporanea. Ecco: 100 milioni per organizzare una conferenza sportiva annuale mi paiono una cifra adeguata e utile non solo sotto il profilo culturale ma anche per i suoi effetti sullo sviluppo sociale.

L'altra osservazione (e concludo sul serio) riguarda l'attività nel suo complesso. Disciplinare, disciplinare, disciplinare. Poiché non l'abbiamo detto solo stamattina, lo ripeto qui in Consiglio: disciplinare tutte le società sportive che non siano quelle del piccolo campetto, e finanziare solo quelle che non siano finalizzate a piccole o grosse speculazioni di interessati uomini politici in concomitanza con le elezioni. L'attività sportiva deve essere seriamente concepita, ma ancora più seriamente praticata, se vogliamo raggiungere un confine ed elevare la cultura dello sport an-

che in Sardegna.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA. (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, io mi limito a dire alcune cose, che ritengo essenziali in occasione della discussione di questa legge sullo sport che stiamo per approvare benché condizionati dal quadro normativo nazionale in cui dobbiamo operare (ed in particolare dalla carenza che ancora si riscontra per quanto riguarda la legge quadro nazionale, il cui varo è stato ostacolato dall'interruzione anticipata della precedente legislatura) e tenuto anche conto dei limiti statutari in cui dobbiamo operare come Regione Sarda. Credo infatti sia noto ai colleghi e a quanti comunque hanno seguito l'iter legislativo del provvedimento in Commissione, che noi abbiamo, in materia, competenze statutarie abbastanza ridotte e limitate. Tali limiti, naturalmente, hanno avuto riflessi sulle norme di attuazione: il D.P.R. 480 consente interventi solo nell'ambito dei lavori pubblici e il D.P.R. 348 consente solo (e mediante l'opera dei comuni) interventi nel campo del turismo e dell'industria alberghiera. Comunque, nonostante questi limiti, determinati dalla normativa nazionale e dall'ambito di ristrette competenze consentitoci dallo Statuto, è chiaro che noi dobbiamo sforzarci di approvare una legge utile, integrativa degli interventi dello Stato e tale da contribuire alla risoluzione dei problemi di fondo, ponendoci alcuni obiettivi fondamentali su cui puntare.

Occorre in particolare sciogliere il dilemma che sempre si pone quando si parla di attività sportive e di pratiche sportive; e cioè: a che cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo puntare all'aumento della pratica sportiva intesa in termini di massa, di numero di aderenti, di praticanti? Questa è la concezione dello sport di massa. O dobbiamo puntare ad una elevazione delle prestazioni agonistiche individuali o collettive dei *record*, dei campioni? Questa seconda concezione, naturalmente, pone dei problemi, problemi che credo sia opportuno tener presenti anche quando si legifera in ambito regionale, e quindi con compiti e con possibilità di intervento più limitati rispetto alle normative ge-

nerali e nazionali. Esiste effettivamente anche il problema dello sport inteso come spettacolo, dello sport inteso come *business*, sia per quanto riguarda le manifestazioni, sia per quanto riguarda gli impianti, sia per quanto riguarda la stessa gestione delle prestazioni degli atleti. Io credo di non parlare a vanvera, soprattutto in un momento come questo, in cui il problema è venuto a galla in termini prepotenti in ambito nazionale, sollevando questioni delicate che hanno inficiato con più di un dubbio la legittimità di prestazioni e di trattamenti di atleti delle *équipe* sportive, con l'erompere della problematica del *doping*, anche a seguito di denunce clamorose da parte di atleti di primissimo piano in ambito nazionale e internazionale.

Tornando al quesito di fondo, se noi dobbiamo puntare all'aumento della pratica sportiva, cioè ad uno sport di massa, ovvero dobbiamo puntare ad una elevazione dei limiti delle prestazioni e quindi ad uno sport d'*élite*, io sono convinto che la prima opzione sia quella di gran lunga preferibile ed è quella che, a me pare giustamente, noi abbiamo scelto nello stendere unitariamente una nuova proposta di legge. E ritengo che questo dobbiamo tenere ancor più presente, in considerazione anche di qualche fatto negativo che di recente abbiamo potuto registrare per quanto riguarda la collocazione della Sardegna e degli interventi che per la Sardegna sono stati decisi nell'ambito della normativa nazionale, nell'ambito, se vogliamo, anche delle manifestazioni sportive che di per sé, per il loro carattere spettacolare, richiamano molto l'attenzione del pubblico.

Vorrei fare riferimento, in particolare, alla legge numero 65, nota anche come "legge Capria", prevalentemente finalizzata al prossimo svolgimento dei campionati mondiali di calcio. Ebbene, nell'ambito della legge numero 65 noi possiamo registrare una penalizzazione del Mezzogiorno in generale ed una fortissima penalizzazione per quanto riguarda gli interventi previsti per la Sardegna. Abbiamo già sollevato il problema con un'interpellanza e abbiamo registrato con favore una protesta da parte dell'Assessore regionale in questo senso: riteniamo che si debba insistere su questo terreno. E allora, se dobbiamo puntare ad una attività sportiva di massa, quindi ad

una maggiore diffusione della pratica e dell'attività sportiva, del numero degli atleti, degli impianti e delle manifestazioni, dobbiamo anche chiederci se nell'ambito del sostegno alla pratica sportiva complessiva dobbiamo operare una selezione in relazione ai destinatari dei nostri interventi. In effetti tra i soggetti che operano nel mondo dello sport esiste una distinzione: nell'ambito degli operatori del mondo sportivo, regolamentato e facente capo al CONI, vi sono da un lato federazioni sportive e dall'altro società ed enti di promozione sportiva. In questo ambito noi possiamo certamente distinguere tra chi è forte e chi è meno forte, o se si preferisce, tra chi è più debole e chi è meno debole nell'esercizio dell'attività sportiva. A nostro avviso i più deboli nell'attività sportiva sono gli enti di promozione sportiva e le società sportive, che trovano pochissimi momenti di tutela e di salvaguardia.

Abbiamo tenuto conto di tutte queste considerazioni nel fare la legge e abbiamo anche dovuto fare doverosamente un paragone con la legge attualmente in vigore, la legge regionale numero 36. Verrebbe da chiedersi, nel guardare il testo che siamo riusciti unitariamente ad esitare, se abbiamo puntato ad una legge integrativa o se piuttosto non abbiamo puntato ad una legge quadro sullo sport. Effettivamente l'esigenza di una legge organica sullo sport è stata per noi talmente forte che il quadro complessivo del provvedimento che abbiamo proposto all'Assemblea risente dell'esigenza di impostare una normativa organica. D'altra parte, proprio nell'esaminare la legge 36, considerando i risultati che ci saremmo attesi da quella legge ed insieme valutando ciò che in essa non era contemplato, abbiamo anche dovuto prendere atto del fatto che molti obiettivi non sono stati raggiunti. Noi ci apprestiamo quindi - io spero - a votare una nuova legge che migliora la 36 del 1978, attualmente in vigore, e che ne recupera gli aspetti non attuati, che sono anche importanti e di notevole rilievo. Restano i contributi agli enti locali per l'abbattimento di interessi sui mutui con la garanzia fidejussoria, resta la realizzazione di centri sportivi articolati, viene recuperato un piano che non aveva mai avuto pratica attuazione perché il vecchio piano, che destinava risorse del tutto irrisorie per ogni singolo impianto (trecento mi-

lioni ad impianto) non ha avuto attuazione se non per l'acquisizione delle aree. Resta e viene incrementato il contributo per abitante a sostegno della pratica sportiva, restano i momenti di esame e di programmazione sia in ambito regionale, sia in ambito comunale, dato che i comuni con la 36 e soprattutto con questa legge, avranno un ruolo particolarmente importante nella gestione dell'attività sportiva.

Vi sono poi le novità di cui dobbiamo prendere atto e di cui spero che il Consiglio prenda atto positivamente: le novità che nella legge cerchiamo di introdurre riguardano l'introduzione del concetto di programmazione triennale, finora assente, l'inserimento di maggiori e più qualificanti tipi di intervento per la realizzazione delle strutture, anche superando qualche difficoltà che abbiamo registrato in sede di elaborazione e salvaguardando comunque una necessaria distinzione tra l'intervento operato dalla Regione o comunque dall'amministrazione pubblica, dalle federazioni e dagli enti di promozione da un lato e quello delle società private dall'altro, distinzione che alla fine unanimemente la Commissione ha ritenuto di dover recepire. Tra le novità che vengono introdotte nella proposta che presentiamo al Consiglio, credo debba essere sottolineata con particolare rilievo una integrazione tra mondo dello sport e mondo della scuola, che era completamente assente nella legge precedente, anche per favorire una reciproca apertura dei due mondi. Il mondo dello sport, infatti, in Sardegna tradizionalmente carente, tendeva ad utilizzare le strutture scolastiche e quando se ne vedeva escluso entrava in polemica col mondo scolastico. Il mondo sportivo scolastico, a sua volta, si è spesso chiuso in sé stesso ponendosi - direi quasi oggettivamente, per la situazione che si era creata - in polemica col mondo dello sport. Io ritengo che con le agevolazioni che abbiamo introdotto in legge, sia possibile superare queste difficoltà. Questa integrazione mondo dello sport e mondo della scuola, noi l'abbiamo voluta promuovere in vari modi: intanto consentendo una integrazione dei fondi regionali per quanto riguarda la realizzazione delle palestre sportive scolastiche vincolate anche all'utilizzo extra-scolastico negli orari fuori lezione; in secondo luogo destinando appositi

contributi regionali per favorire la gestione di questi impianti negli orari extra-scolastici; ancora, favorendo la presenza del mondo della scuola negli organismi di programmazione, sia regionali, sia comunali.

C'è un'altra cosa che hanno sottolineato molti dei colleghi consiglieri precedentemente intervenuti e che non è banale ribadire: una novità che parrebbe una mera questione di cifre ma che è novità a nostro avviso sostanziale: l'incremento non solo delle tipologie di intervento finanziario, ma soprattutto della cifra complessiva che la Regione intende destinare allo sport. E' uno degli elementi qualificanti della legge, e a questo proposito, siccome ogni tanto si sente aleggiare qualche voce (anche in quest'Aula la si è sentita aleggiare) circa un'ipotesi di ridimensionamento della disponibilità finanziaria voglio esprimere con nettezza la mia posizione: sia chiaro che se si ridimensionano le risorse si ridimensiona complessivamente tutta l'impostazione della legge, perciò chi eventualmente volesse fare questa proposta farà bene ad argomentarla e a motivarla espressamente. E' una novità sostanziale a cui solo in presenza di argomenti molto forti si potrebbe rinunciare.

Faccio solo un breve cenno, solo perché per cenni ne parla la legge, al problema della tutela e prevenzione dell'attività sportiva dal punto di vista sanitario. La legge di fatto si richiama a questo problema soltanto per collocarsi nell'ambito delle leggi nazionali e regionali esistenti: questo significa che quando non esiste una disposizione di legge regionale occorre rifarsi alla legge di riforma sanitaria, la numero 833; tuttavia anche le previsioni di tale legge per quanto riguarda l'attività di tutela e di prevenzione sanitaria dell'attività sportiva necessitano di concreta attuazione. Esistono, io credo, i presupposti perché si possa varare una legge regionale in relazione anche a tali aspetti: sono già state presentate tre proposte di legge e forse sarà opportuno che anche altri Gruppi assumano iniziative analoghe: quel che occorre in ogni caso è giungere rapidamente ad approvare un adeguato provvedimento.

Altra questione è quella del regolamento previsto dall'articolo 29 della proposta di legge in discussione: è necessario essere consapevoli che è urgente la sua approvazione e preliminarmente la

sua formulazione da parte del competente Assessore regionale dello sport, della pubblica istruzione, cultura e spettacolo. Sarà opportuno dare immediata attuazione anche con lo strumento regolamentare a questa legge, affinché essa sia resa pienamente operativa.

Voglio concludere con una semplice osservazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame di questa legge ha richiesto molto tempo perché si sono rese necessarie diverse mediazioni, ma questo significa anche che c'è stata una volontà unitaria delle forze politiche a prescindere dalla rispettiva collocazione in maggioranza e all'opposizione; nonostante il tempo che è occorso possiamo dire che il lavoro di mediazione è stato utile e che i suoi risultati non potranno che essere apprezzati anche in sede di approvazione della legge stessa in Aula. Grazie.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, io avrei ben poco da aggiungere su questa legge dopo l'intervento ampio e articolato svolto stasera a nome del Gruppo della Democrazia Cristiana dal collega Atzeni. Credo tuttavia che l'importanza del provvedimento in esame richieda una ulteriore sottolineatura almeno in ordine ad alcuni dei suoi aspetti più rilevanti e caratterizzanti, ed è per questo, quindi, che prendo brevemente la parola. Sottolineo innanzitutto che per la seconda volta in pochi mesi il Consiglio regionale si occupa di una iniziativa legislativa specificamente orientata a disciplinare l'attività regionale nel campo del sociale. Questo Consiglio lo ha fatto alcune settimane fa con un provvedimento di grande rilievo e di più ampia portata, discutendo ed approvando la legge di riforma dell'assistenza sociale: oggi torniamo sul terreno del sociale con un provvedimento teso a dettare una nuova disciplina per gli interventi regionali nel campo dell'attività sportiva. Un campo limitato ma importante, nella vita di una comunità civile, se crediamo davvero a quel che sempre diciamo circa la fondamentale funzione sociale dello sport.

Era ormai indifferibile la predisposizione di

una risposta legislativa che tentasse di essere all'altezza dei problemi che in questo settore si vivono. Per questo è importante questa legge: perché rappresenta un tentativo concreto di dare una risposta adeguata ai molti problemi che in questo settore esistono. Fino ad oggi la Regione è intervenuta nel campo dello sport sulla base di alcune leggi che ormai sentono il peso degli anni. L'ultima, la più recente, è la numero 36, anch'essa sufficientemente anziana, che ha svolto sicuramente una funzione positiva rilevante nel momento in cui ha disciplinato per la prima volta con una certa organicità l'intervento dell'Amministrazione regionale a sostegno della pratica sportiva. La legge numero 36 ha previsto un meccanismo sostanzialmente obiettivo per l'assegnazione alle squadre, alle società, ai gruppi sportivi dilettantistici di quel minimo di contributi finanziari che consentisse loro il funzionamento e la sopravvivenza. Ma con quella iniziativa, che pure, all'atto della sua approvazione, rappresentava un fatto nuovo e rilevante, non si sono certamente risolti i problemi che frenano, che condizionano pesantemente e negativamente lo svolgimento dell'attività sportiva nel suo complesso, limitando in particolare l'accesso ai tanti cittadini e soprattutto ai giovani, che a questa pratica si sentono interessati. Quella legge ha lasciato fuori dal campo della sua applicazione molti altri problemi, che nel frattempo sono cresciuti e diventati più impellenti rendendo quindi indispensabile un'adeguata risposta legislativa. Il problema delle attrezzature, il problema dell'integrazione tra mondo dello sport e mondo della scuola, il problema dell'impiantistica. Ebbene, proprio a questi problemi importanti, fondamentali per lo svolgimento dell'attività sportiva, si è inteso dare risposta con un'iniziativa che ha visto il collega Atzeni primo firmatario, ma che ha avuto il sostegno e la partecipazione dell'intero Gruppo consiliare della Democrazia Cristiana e che ha finalmente provocato in questa legislatura, il necessario coinvolgimento di tutta l'Assemblea. Si sono così susseguite nuove proposte di altri Gruppi politici, che hanno certamente contribuito a mettere meglio a fuoco la problematica e si sono create le condizioni per giungere (come oggi speriamo di giungere) ad una definizione normativa.

Con il provvedimento in esame si tenta di dare risposte adeguate ai problemi aperti che ho indicato: anzitutto a quello delle attrezzature e a quello delle trasferte per campionati o manifestazioni (che condizionano in modo rilevante, lo sappiamo bene, la vita e il funzionamento dei piccoli gruppi sportivi e delle piccole società); ma soprattutto si tenta di dare una risposta al grande tema dell'impiantistica sportiva, in cui la Sardegna presenta carenze enormi. Questo provvedimento introduce, in tema di impiantistica, un discorso davvero nuovo. Infatti non ci si limita, come era perfino ovvio e necessario, a prevedere e a disciplinare un intervento incisivo a favore dei comuni, in maniera tale da porli in condizione di realizzare effettivamente un minimo di rete impiantistica di base, attraverso l'erogazione di contributi in conto capitale e attraverso l'erogazione di contributi in conto interessi. Oltre a questo rilevante intervento, rivolto appunto a sostegno dell'iniziativa dei comuni e dei loro consorzi, la vera novità è rappresentata dal riconoscimento del ruolo che, anche per l'approntamento dell'impiantistica sportiva, possono svolgere gli operatori dello sport, le società e le associazioni sportive a carattere dilettantistico, e gli enti di promozione sportiva. Questa, onorevoli colleghi, è a mio avviso la vera novità che caratterizza questo provvedimento, perché modifica una convinzione diffusa e non facilmente superabile: la convinzione cioè che anche in questo campo, anche nel campo dell'impiantistica sportiva l'amministrazione pubblica dovesse detenere sostanzialmente il monopolio e comunque essere l'unica beneficiaria di interventi finanziari.

Si riconosce quindi per la prima volta in termini espliciti che l'amministrazione pubblica non può fare tutto, in particolare nel campo del sociale e quindi anche nel campo dello sport. Non può l'amministrazione pubblica esaudire tutte le esigenze e risolvere tutti i problemi: accanto all'iniziativa pubblica occorre dare spazio e incoraggiamento — quindi anche sostegno finanziario — alle iniziative che possono venire dal mondo degli operatori privati. Si tratta di una apertura forse ancora incerta, ma contenuta chiaramente nel testo che arriva all'esame del Consiglio; un'apertura forse ancora timida, in cui forse si riflettono anco-

ra timori e pregiudizi ideologici e politici: tuttavia il provvedimento segna in questa direzione un passo chiaro, significativo, decisivo, rompendo più d'una barriera psicologica. Certo, permangono limiti forse ancora troppo marcati; ad esempio i contributi in conto capitale a favore degli operatori sportivi sono limitati a interventi di non eccessiva entità finanziaria, e ciò probabilmente è giusto: tuttavia prevedere che tali interventi possano concernere le sole opere di completamento, di ristrutturazione e di ampliamento degli impianti esistenti costituisce certamente un limite rilevante, che riflette appunto remore ideologiche e politiche da cui derivano ancora incertezze e tentennamenti. Ciò nonostante il provvedimento segna un passo decisivo nella direzione giusta e consente quindi di intraprendere una strada che riteniamo utile e positiva, non solo nel campo specifico dello sport, ma più in generale nel campo delle attività sociali, secondo un'iniziativa che vede, per ciò che ci riguarda, la D.C. coerentemente e costantemente impegnata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pigliaru.

PIGLIARU (P.S.D.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente per dire che, come giustamente è stato ricordato dai colleghi che mi hanno preceduto, la Commissione ha approvato all'unanimità il testo giunto in Consiglio partendo da tre distinte proposte di legge. Io ho il dovere di ribadire l'importanza del voto politico unitario della Commissione: credo inoltre sia giusto ricordare, perché resti agli atti di questo Consiglio, che il merito di aver condotto il paziente lavoro cui ha fatto riferimento in particolare il collega Atzeni, è del mio predecessore, l'onorevole Francesco Cocco, per il lungo lavoro della sottocommissione che ha coordinato tre diversi disegni di legge formulando infine una proposta unitaria. Io mi rimetto, è evidente, alla relazione scritta, cogliendo però l'occasione per fare alcune riflessioni di natura politica e per formulare alcune raccomandazioni, rivolte in particolare alla Giunta ma sottoposte anche all'attenzione della Commissione e del Consiglio. Probabilmente è esagerato dire che questa legge rappresenta una

legge-quadro per lo sport in Sardegna: non sono personalmente convinto che possa definirsi tale, anche se si tratta di uno strumento particolarmente importante e utile. E' stato ricordato che le precedenti leggi regionali operanti nel settore sono ormai vetuste: occorre però dire che in riferimento alla legge più recente, la numero 36, questo termine non è francamente meritato. Molte delle enunciazioni politiche contenute nella 36, del resto, le ritroviamo puntualmente in questo testo unificato; se gran parte della legge 36 non ha operato occorre piuttosto dire che il motivo principale, fondamentale, è costituito dalla eccessiva frammentazione degli scarsi mezzi finanziari messi a disposizione di questo settore. Il secondo motivo per cui la legge regionale numero 36 non ha operato, rispetto alle aspettative che essa aveva suscitato nel periodo in cui venne approvata, rispetto alle attese ed alle speranze degli enti locali e degli operatori del settore sportivo, è che non è stata varata la tanto attesa legge-quadro nazionale. Non possiamo farci carico noi, come Regione Sardegna, di un problema che fa carico e fa capo alle risorse finanziarie dello Stato.

E' giusto che la Regione sarda abbia compiuto una riflessione critica sulla legge 36 e che tre Gruppi in particolare abbiano assunto l'iniziativa politica di proporre un nuovo testo legislativo, ma forse si sarebbe anche potuto procedere ad un semplice adeguamento della legge 36, operando soprattutto sui limiti storici che hanno impedito a questa legge di produrre risultati: limiti di fondo che, lo ripeto, sono e restano di ordine finanziario, un po' come accade in tutti i settori. Il voto politico unanime della Commissione su un nuovo testo resta dunque un fatto significativo ed importante, anche se non sarebbe corretto presentare questo provvedimento come risolutivo di tutti i problemi. Problemi che non hanno origine soltanto in Sardegna e che non possono essere risolti interamente in sede regionale: è già stato sottolineato che il Sud è fortemente penalizzato rispetto al Nord e che all'interno stesso del Sud ancora più penalizzate restano le isole. I concetti fondamentali cui questa legge si ispira restano legati al vecchio criterio del contributo; uno strumento, ovviamente, molto atteso dalle società, dagli enti, dalle associazioni sportive e dai comuni, ma di per sé

non più sufficiente per affrontare le esigenze effettive del settore sportivo. Non è più sufficiente nemmeno il meccanismo che si continua ad individuare, cioè quello dei contributi riferiti al numero degli abitanti: è un meccanismo che certo garantisce una certa obiettività nel riparto della spesa, ma che presenta ormai limiti evidenti in relazione alle moderne esigenze del settore. Né credo sia sufficiente ad appagarci l'indicazione concettuale contenuta nella legge, laddove si afferma che tutti i comuni possono dotarsi di strutture sportive minime ricorrendo a contributi in conto capitale fino all'80 per cento degli investimenti. E' un'enunciazione corretta dal punto di vista dell'esposizione e della obiettività, ma rischierebbe di attorcigliarsi su sé stessa nel momento in cui scattassero meccanismi di campanile tali da provocare interventi disorganici, fondati su richieste localistiche, o, mi si passi il termine, addirittura a livello di condominio.

Occorre, alla luce di queste considerazioni, che la Giunta regionale si faccia carico di riflettere molto attentamente nel momento in cui elaborerà il regolamento di attuazione; occorre che la Giunta regionale rifletta attentamente, nel momento in cui dovrà presiedere alla elaborazione del piano triennale: in questi due momenti di riflessione bisognerà impostare una corretta razionalizzazione degli interventi affinché la legge stessa non si riveli vecchia prima ancora di nascere, perché vecchi sono il concetto di contributo e quello di obiettività del riparto della spesa riferito ai rapporti abitanti-contributi e comuni-strutture sportive minime. Tutto questo occorre fare, e occorre anche vigilare affinché enunciazioni che oggi determinano notevoli attese e aspettative non si infrangano sull'esiguità degli stanziamenti. Il limite - ripeto ancora - che impedisce alla legge numero 36 di corrispondere alle aspettative suscitate, potrebbe analogamente impedire l'operatività di questa nuova legge, pur trattandosi, dal punto di vista dell'impostazione, di un provvedimento apprezzabile.

Un'altra preoccupazione è che le aspettative generate dalla nuova legge possano ingenerare spinte disordinate, che occorrerà controllare anzitutto in sede di elaborazione del piano triennale.

Tra le altre disposizioni su cui occorre so-

fermarsi vi è quella che consente alla Regione di concedere agli enti di promozione contributi per la diffusione della pratica sportiva, attività nel cui ambito è prevista anche l'organizzazione di convegni. E' una bellissima enunciazione, però tutti gli enti (e sono tanti), tutte le società (e sono tante) possono contestualmente, in teoria, assumere analoghe iniziative. Occorre evitare che questa disposizione possa dar luogo ad una molteplicità di richieste per convegni, ricerche, indagini conoscitive di dubbia utilità. Non nego che in generale possa trattarsi di iniziative positive, ma occorre anche qui operare razionalmente, anche per evitare frantumazioni e conflitti. Vi sono molte affermazioni e molte opportunità, in questa legge, che hanno bisogno di essere più puntualmente razionalizzate nel programma triennale: è questa la raccomandazione particolarmente calorosa che faccio alla Giunta e non solo in riferimento al regolamento di attuazione ma anche in relazione al cosiddetto piano triennale. Spero che ciò avvenga nel più breve tempo possibile, anche perché questi due strumenti dovranno tornare alla valutazione della competente Commissione e dello stesso Consiglio regionale. Occorre che alle pur apprezzabili ambizioni di questo testo unificato si accompagni un'iniziativa dell'esecutivo regionale che riporti a maggior concretezza e a maggior riscontro di fattibilità le ambizioni che la legge stessa si pone.

Sono stati presentati - ne parlo adesso in vista del momento in cui passeremo all'esame degli articoli - diversi emendamenti. Due di questi emendamenti io ho ritenuto di non firmarli: non per ragioni di contrapposizione politica, niente di tutto questo. E' stato votato all'unanimità questo testo unificato; resta, per quanto mi riguarda come parte politica, l'adesione unanime al testo stesso, e perciò due di questi emendamenti abbiamo ritenuto di non firmarli per una ragione di stile e per una ragione di sostanza.

Il primo emendamento, quello che propone che la Regione nomini un esperto in medicina sportiva, designato dall'Assessore alla sanità ma scelto tra i tesserati della Federazione medico-sportiva italiana, abbiamo ritenuto di non firmarlo per evitare che la Regione sia relegata a un ruolo subalterno rispetto alla Federazione medico-

sportiva italiana. Pur condividendo la necessità che questa struttura sia opportunamente consultata e sentita, non riteniamo si debba giungere al punto di rovesciare i ruoli, anche per una ragione di immagine: siamo a 40 anni, siamo nel periodo in cui dovrebbe essere più solennemente celebrato il quarantennale dell'autonomia e credo che occorra compiere ogni sforzo per difendere l'immagine e il ruolo dell'istituzione regionale.

Il secondo emendamento che abbiamo ritenuto di non sottoscrivere è quello che propone, contestualmente all'approvazione della legge, l'istituzione di un servizio articolato in due settori per la gestione delle pressanti incombenze che deriverebbero dall'attuazione della legge. Può darsi che l'istituzione del servizio e dei due settori corrisponda alla legittima esigenza di organizzare l'attuazione dei compiti che derivano da questa legge: crediamo tuttavia che su tale questione occorra una riflessione più adeguata, nell'ambito di una programmazione che anzitutto definisca complessivamente la necessità di nuovi servizi e di nuovi settori per tutta l'amministrazione regionale. Pur sottolineando il convincimento che occorra predisporre strutture amministrative adeguate per attuare gli obiettivi previsti dalla legge vorremmo però non trovarci nel pericolo (non solo teorico) che l'attuazione di questa legge venga garantita con un servizio e con altri settori, mentre altri comparti dell'attività regionale, altrettanto e talvolta più complessi, pur avendo necessità di analoghe strutture non riescano ad esserne dotati a causa delle preclusioni poste dalla legge numero 51.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di ringraziare i rappresentanti dei Gruppi intervenuti durante il dibattito per i suggerimenti dati alla Giunta e per le raccomandazioni formulate, che la Giunta ritiene in parte di

accogliere e di accettare. Siamo finalmente arrivati alla dirittura di arrivo: spero, visto che stiamo parlando di una legge sullo sport, che si possa tagliare il filo di lana questa sera; dopo anni di durissimo lavoro questa Assemblea si appresta a varare una legge che non solo il mondo dello sport ma tutta la società sarda attendeva con giustificata impazienza.

E' questa una legge, come è stato sottolineato durante gli interventi, molto articolata e per certi aspetti anche complessa. Complessa sarà la gestione della legge che stiamo per approvare, complessa e articolata in considerazione dei molteplici aspetti dello sport trattati e anche perché rappresenta il momento di sintesi di tre diverse proposte di legge, come è stato ricordato poc'anzi, presentate da diversi Gruppi politici.

Vorrei fare alcune considerazioni, anzitutto in ordine al settore degli impianti, per riprendere anche alcune argomentazioni sollevate nel dibattito da diversi colleghi. Credo che il pregio maggiore da attribuirsi a questa legge vada ricercato proprio nel fatto che finalmente, dopo anni di quasi totale inattività dovuta a carenze di carattere normativo, si rimette in funzione il meccanismo che consente di intervenire in un settore molto delicato e rilevante: quello dell'impiantistica. I recenti programmi predisposti dal Ministero del turismo, dello spettacolo e dello sport in materia di infrastrutture sportive, scaturiti sull'onda delle necessità collegate all'effettuazione in Italia dei prossimi campionati mondiali di calcio, se da una parte rappresentano una pur timida presa di coscienza delle problematiche sportive da parte di uno Stato finora costantemente insensibile, dall'altra sono lì a dimostrare l'inutilità o peggio la pericolosità del ritorno a certi metodi di centralismo politico, amministrativo e programmatico, e dimostrano in particolare che nessun programma può essere calato dall'alto e che è indispensabile un raccordo con la politica di piano regionale, anche nel settore dello sport. Siamo convinti assertori di questi concetti, e, a proposito delle scelte effettuate dal Governo in questi ultimi giorni, a proposito dell'erogazione dei contributi da parte del Governo, è noto che la Giunta regionale ha già preso posizione contro le proposte formulate dal titolare del competente dicastero.

Abbiamo ritenuto di non condividere le proposte governative per diversi motivi, ed anzitutto per i presupposti tecnici, in quanto l'indagine conoscitiva sulla situazione degli impianti sportivi condotta recentemente dal CONI configura per la Sardegna una realtà che, ahimé, è enormemente diversa da quella effettiva, le cui gravi carenze si evincono invece dai risultati di una indagine conoscitiva avviata dall'Assessorato regionale dello sport fin dal 1979 e i cui dati sono stati sempre puntualmente aggiornati fino alla data odierna. Non condividiamo la scelta e le indicazioni governative nemmeno per il metodo, in quanto non è assolutamente giustificabile un ritorno, come ho già detto, ad una politica programmatica caratterizzata dal più esasperato accentramento. Non le condividiamo, inoltre, per una palese trasgressione della legge numero 65, che pone a base della programmazione statale il criterio del riequilibrio territoriale degli interventi nel settore dell'impiantistica. Le altre critiche che rivolgiamo al Ministro per questa scelta riguardano la misura dei fondi riservati alla Sardegna, misura certamente esigua perché si fa riferimento al 2,3 per cento dello stanziamento totale previsto per il 1987, quindi dello stanziamento previsto dallo Stato per il 1987, né condividiamo l'esclusione dalle provvidenze governative dei capoluoghi di provincia e di tutti i centri più popolosi dell'isola. Tali considerazioni abbiamo avuto occasione di esporre con forza e con vigore al Ministro Carraro in un recente incontro: le nostre motivazioni sono state accolte dal Ministro, dal quale abbiamo ricevuto l'impegno a modificare col programma del 1988 quel deprecabile indirizzo.

Queste considerazioni non devono comunque distrarci dalla necessità di muoverci in avvenire anche sul piano regionale per far sì che ogni risorsa destinata a questo settore trovi la sua giusta collocazione in un unico ambito programmatico, per evitare quindi duplicazioni o dispersione degli interventi. La legge che noi stiamo per approvare credo risponda in maniera puntuale a questo tipo di esigenze, proponendo quella programmazione triennale alla quale abbiamo fatto riferimento poc'anzi e alla quale hanno fatto riferimento i colleghi nei propri interventi: programmazione triennale che ci consente di avere una visione

ampia anche dello spazio temporale in cui collocare gli interventi regionali e che consente soprattutto di finalizzare in maniera ottimale le risorse destinate alla realizzazione di queste opere. Con questa legge la Regione sarda compie indubbiamente un notevole sforzo per porre rimedio alla grave carenza di impianti sportivi, destinando nuove risorse alla realizzazione di queste opere. Essa dimostra inoltre di volersi allineare con le linee di politica sportiva perseguite dalla più moderna normativa regionale nel comparto, allargando l'ambito dei propri interventi — come è stato detto — all'associazionismo sportivo e comunque a tutti quei soggetti che risultano essere rilevanti nell'ambito sportivo.

La legge postula e promuove inoltre rapporti con il mondo della scuola: questa è una scelta importante ispirata al fine di consentire l'utilizzazione dei molti impianti sportivi scolastici che tuttora risultano semiutilizzati o addirittura inutilizzati del tutto, mediante la concessione anche per questi impianti di congrue provvidenze che consentano di far fronte alle spese di gestione. Si prevede infine che l'intera materia della gestione degli impianti debba essere disciplinata sulla base di un regolamento tipo che dovrà essere predisposto dalla Giunta regionale. Ecco: noi, raccogliendo le raccomandazioni formulate dal Presidente della Commissione e da altri intervenuti, procederemo in tempi rapidi, subito dopo l'approvazione della legge, all'elaborazione di questo regolamento, coinvolgendo i soggetti che sono indicati dalla legge in maniera tale da consentire l'utilizzazione delle somme previste già con la legge finanziaria regionale, nei tempi più brevi possibili.

La strada da percorrere resta ancora lunga, data la più volte lamentata grave situazione nel settore, e impone — e qui raccolgo le preoccupazioni dell'onorevole Pigliaru — alla pubblica responsabilità l'esigenza di investire sempre maggiori stanziamenti. Nessun trionfalismo, quindi, con l'approvazione di questa legge: potremo esprimere trionfalismo nel momento in cui la legge verrà supportata con dotazioni finanziarie capaci di dare risposte alle esigenze che il mondo dello sport pone nella nostra isola. Per quanto riguarda il settore delle attività e delle manifestazioni sportive, anche in questo settore è facile ri-

scontrare nell'articolato alcune importanti e certamente opportune novità. Non si può che essere d'accordo sull'innalzamento del valore del parametro per abitante, necessario ai fini dell'attribuzione ai comuni delle quote loro dovute per favorire la pratica sportiva, ma è altrettanto importante che il valore del contributo sia stato indicizzato. La legge prevede inoltre che l'Assessorato possa effettuare presso i comuni visite di supporto all'attività amministrativa anche al fine di indirizzare e verificare la regolare spendita dei fondi: un intervento di supporto, da parte dell'amministrazione regionale, che potrà rivelarsi molto importante per garantire con efficacia il necessario collegamento tra l'amministrazione regionale e gli enti locali. Bene sarebbe stato, a mio parere, se tale attività di supporto (che d'altra parte si muove in perfetta sintonia con le linee di politica regionale già perseguite sia dalla legge numero 33, sia dalla stessa legge numero 1 del 1978) fosse stata estesa anche al comparto delle manifestazioni sportive. Estremamente interessante, inoltre, appare la proposta dell'articolo 26 del testo, che comporta l'autorizzazione per la Regione a concludere convenzioni con le compagnie di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale, al fine di limitare gli oneri derivanti ai nostri sodalizi sportivi dalla partecipazione a campionati o a singole manifestazioni di elevata importanza.

Per quanto riguarda il settore della formazione degli operatori sportivi, già in occasione della presentazione di una delle proposte di legge sullo sport - quella di iniziativa del Partito socialista, che vede me come primo firmatario - ebbi modo di mettere in evidenza la necessità che il mondo sportivo isolano potesse dotarsi di una classe di animatori, di preparatori, di tecnici e, aggiungo, di dirigenti preparati, responsabili e responsabilizzati. Resto sempre dell'avviso che un corretto e razionale sviluppo del fenomeno sportivo sia inscindibilmente collegato alla presenza attiva e pregnante in questa realtà di una nutrita e preparata categoria di dirigenti, di tecnici e di animatori sportivi. La Regione quindi non poteva esimersi, sotto questo aspetto, dall'incentivare lo sviluppo di tali figure ed è pertanto opportuno che abbia attribuito a tale problema spazio normativo e consistenza finanziaria.

In conclusione ritengo di poter affermare che il testo legislativo che il Consiglio si appresta a varare è destinato a provocare effetti estremamente positivi, in quanto tende a disciplinare i numerosi comparti che concorrono a formare il complesso e articolato mondo dello sport ricomprendendoli tutti nell'ambito di un'unica realtà normativa e postulando maggiore correlazione tra i vari interventi. Non a caso con la presentazione di questa proposta di legge si prevede l'abrogazione di alcune norme delle precedenti leggi e della norma contenuta nella legge numero 17: ciò avviene proprio perché la nuova legge disciplinerà in maniera organica i problemi dello sport. Devo anche far osservare che l'articolazione e la complessità del provvedimento comporta e comporterà un notevole sforzo di regolamentazione: lo sottolineo fin d'ora proprio perché, ripeto, non affrontiamo questi problemi con faciloneria. Dovrà esserci quindi un consistente e consapevole sforzo di regolamentazione e di gestione degli interventi: tutto ciò implica l'apprestamento di una struttura burocratica più rispondente alle esigenze dello sport e pone nel contempo la necessità di recepire gli apporti di tutto il mondo che gravita attorno a questo fenomeno, dal CONI agli enti di promozione sportiva, dagli enti locali al mondo della scuola in particolare. Non riprendo in questa sede le argomentazioni proposte da alcuni colleghi riguardanti il rapporto tra sport e scuola: sono questioni che abbiamo avuto modo di discutere altre volte; l'Assessorato dello sport si attiverà con il necessario tempismo per sollecitare tali rapporti anche al fine di non superare i limiti temporali imposti dalla legge per l'evasione degli adempimenti previsti.

Per la verità dobbiamo dire che l'Assessorato tempestivamente si è attivato anche nella predisposizione del programma generale e dei programmi operativi annuali per gli impianti sportivi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge numero 36 del 1978, che sono stati predisposti nei limiti temporali concessi dalla normativa vigente. Bene farebbe pertanto chi, anche nei giorni scorsi, si è preoccupato di far apparire sui quotidiani sardi notizie grossolanamente inesatte e tendenziose, a fare un minimo di ricognizione sulla legislazione regionale e sull'operato dell'Assessorato e della

Giunta, soprattutto nel recente passato, perché scoprirebbe di certo realtà che a quanto pare gli risultano del tutto sconosciute. Mi sembra il caso di sottolineare che la tanto vituperata legge numero 36 (e qui condivido i giudizi positivi che sono stati espressi da alcuni colleghi, in contrasto con coloro che appunto indicavano la legge come tanto vituperata) ha rappresentato, anche a giudizio delle altre Regioni italiane che ne hanno tratto spunto per modificare la loro legislazione, un momento di fondamentale importanza per la produzione normativa regionale nel settore, in quanto ha sancito il passaggio da un vecchio modo di intendere e di gestire il fenomeno sportivo ad uno più moderno, più legato al concetto dello sport come servizio sociale, come diritto inalienabile del cittadino ed insieme come fatto popolare e di massa. Se è vero che l'articolo 4, che prevede interventi a favore dei comuni per la realizzazione di impianti sportivi (e non l'articolo 9 erroneamente citato dal nostro disinformato articolista) non ha potuto trovare concreta attuazione, è bene precisare che l'Assessorato dello sport aveva presentato sin dal 1979 una modifica dell'articolato, approvata in Commissione nel maggio dello stesso anno, che era stata concordata con la Cassa depositi e prestiti e con l'Istituto per il credito sportivo. Io quindi ritengo che, nonostante le sue carenze, la legge numero 36 abbia rappresentato un fatto normativo positivo e importante per la Regione e che se non fossimo passati attraverso la sua esperienza, che è ricca di contenuti innovativi, ben difficilmente oggi ci troveremmo ad approvare una legge quale quella in discussione, che ci porrà indubbiamente a sua volta all'avanguardia rispetto alle altre Regioni italiane. Non vi è dubbio infatti che il grado di sensibilità che il Consiglio regionale, gli operatori del settore, la popolazione tutta della Sardegna dimostrano per le problematiche dello sport è frutto della naturale consapevolezza di un complessivo processo di crescita civile e culturale. Sono queste motivazioni che sollecitano il massimo degli impegni da parte della Regione autonoma della Sardegna. Quindi concludo questo mio intervento ringraziando i colleghi per le raccomandazioni fornite, che la Giunta valuterà al momento dell'elaborazione del regolamento e con la formulazione del programma triennale. Grazie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

MOI, Segretaria:

TITOLO

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1

MOI, Segretaria:

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

2. A tal fine la Regione:

1) concorre alla realizzazione di una rete d'impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio e dotati delle necessarie attrezzature;

2) promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali;

3) promuove la formazione di dirigenti, tec-

nici, animatori ed operatori sportivi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

Piano triennale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano triennale degli interventi, avvalendosi del Comitato previsto al successivo articolo 5.

2. Il Piano - corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti nel territorio, nonché sulle attività sportive in questo praticate - è elaborato sulla base dello schema di assetto territoriale regionale e contiene:

1) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;

2) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e la specificazione, per ogni struttura, della localizzazione, della tipologia e del potenziale d'utenza;

3) l'indicazione degli standard funzionali dei singoli servizi sportivi;

4) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;

5) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli animatori e degli operatori sportivi;

6) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata ed alla validità del Piano.

3. Il Piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Loretto - Saba - Manunza - Moretti - Secci:

Art. 2

Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Fino alla data di approvazione dello schema di assetto territoriale regionale, di cui al precedente comma, il piano triennale sarà elaborato nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali". (13)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare questo emendamento, l'onorevole Loretto.

LORETTU (D.C.). Signor Presidente, l'emendamento che abbiamo presentato tende a ristabilire il confine tra la fantasia e la realtà e a creare le condizioni perché la legge sia attuabile, perché non si mettano cioè come condizione del funzionamento dei meccanismi della legge riferimenti a strumenti o documenti che esistono solo nella fantasia della Giunta regionale. Dice l'articolo 2 che gli interventi nel campo dello sport vengono programmati su base triennale; dice ancora l'articolo 2, al secondo comma, che il piano, corredato da una relazione illustrativa sulle strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti nel territorio nonché sulle attività sportive in questo praticate, è elaborato sulla base dello schema di assetto territoriale regionale. Bene: lo schema di assetto territoriale regionale oggi, signor Presidente, non esiste e porre questa condizione in legge, come presupposto della formulazione del piano triennale dello sport, significa porre un impedimento insuperabile. Può darsi che la maggioranza abbia anche fiducia sul fatto che la Giunta procederà rapidamente a definire questo adempimento, cioè a formulare e ad approvare lo schema di assetto territoriale regionale ma credo che sia molto imprudente farne una condizione per l'applicazione dei

meccanismi di legge. Noi proponiamo quindi un emendamento che tende a rimuovere semplicemente questo ostacolo dicendo: fino a quando non sarà formulato ed approvato lo schema di assetto territoriale si farà riferimento non ad esso, che non esiste, ma agli unici strumenti che esistono e che sono i venticinque strumenti urbanistici comunali.

PRESIDENTE. E' aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Devo solo far notare che, per quanto riguarda l'articolo 2 alla fine del primo comma (penso per un materiale errore tipografico) si fa riferimento al Comitato previsto al successivo articolo 5. Credo debba intendersi 6, in quanto probabilmente si tratta del residuo di una precedente stesura nel corso del lavoro in Commissione. Il Comitato in questione è il Comitato regionale. Per quanto riguarda l'emendamento Loretto e più, comprendendone la motivazione, possiamo anche accoglierlo. Resta il rammarico che ad una legge nata con spirito unitario vengano presentati degli emendamenti da parte di un singolo Gruppo.

LORETTU (D.C.). E' comunque migliorativo.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione il testo dell'articolo 2. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Noi accogliamo l'emendamento Loretto perché rientra nella logica migliorativa di questa proposta di legge: mi pare che quando si tratta di migliorare qualcosa le cri-

tiche siano valide; i contributi migliorativi devono essere accettati da qualsiasi parte politica provengano, nello spirito sportivo proprio di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 13. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento alla fine del primo comma si modificherà l'espressione "articolo 5" con "articolo 6".

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Programma annuale

1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione, previo parere del Comitato regionale per lo sport, approva – sentita la competente Commissione consiliare – il programma annuale degli interventi entro il 30 maggio di ogni anno.

2. Il programma specifica ed attua gli indirizzi generali del piano pluriennale e contiene l'indicazione dettagliata degli interventi previsti dagli articoli 9 e seguenti della presente legge e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Commissione comunale per lo sport

1. Presso ciascun comune è istituita la commissione comunale per lo sport, eletta dal consiglio comunale, e composta secondo i seguenti criteri:

1) Comuni sino a 25.000 abitanti:

a) il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) l'assessore comunale competente in materia di sport;

c) due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;

d) tre rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel comune;

e) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del comune su segnalazione dei consigli di istituto.

Nei comuni con meno di 5.000 abitanti le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) sono ridotte di un elemento ciascuna.

2) Comuni con oltre 25.000 abitanti:

a) il sindaco o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) l'assessore comunale competente in materia di sport;

c) sei rappresentanti del consiglio comunale – scelti tra i consiglieri comunali o circoscrizioni eletti a suffragio diretto – di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza;

d) cinque rappresentanti degli operatori di settore, scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a tre, su un elenco di quindici persone designate dalle società sportive;

e) un rappresentante del CONI;

f) tre esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale;

g) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti

scolastici del comune su segnalazione dei consigli d'istituto.

2. Della commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

3. La commissione dura in carica quanto il consiglio comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.

4. Ai componenti la commissione spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Funzioni della commissione comunale per lo sport

1. La commissione comunale per lo sport è sentita in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per i quali il comune beneficia di finanziamenti regionali e per ogni altro problema attinente alla materia sportiva.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, Segretaria:

Art. 6

Comitato regionale per lo sport

1. Presso l'Assessorato della pubblica istruzione è istituito il Comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione e composto da:

1) l'Assessore regionale della pubblica istruzione, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

2) tre funzionari in servizio presso gli Assessorati della pubblica istruzione, degli enti locali, della programmazione;

3) il sovrintendente scolastico o un suo delegato;

4) il responsabile regionale del CONI o un suo delegato;

5) un esperto in medicina sportiva designato dall'Assessore alla sanità;

6) due esperti in materia sportiva designati dagli organi regionali delle federazioni sportive nazionali;

7) tre esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito regionale.

2. Quando debba discutersi di impiantistica sportiva il Comitato è integrato da un ingegnere esperto di impianti sportivi designato dal CONI, nonché da quattro sindaci rappresentanti rispettivamente i comuni fino a 5.000 abitanti, i comuni fino a 10.000 abitanti, i comuni fino a 30.000 abitanti, i comuni oltre i 30.000 abitanti.

3. I sindaci di cui al comma precedente sono nominati con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione su designazione dell'ANCI, sentita la commissione consiliare competente in materia di sport.

4. Funge da segretario un funzionario dell'Assessorato della pubblica istruzione inquadrato in una fascia funzionale non inferiore alla VI.

5. Il Comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo.

6. Ai componenti il Comitato spettano le indennità ed i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

PRESIDENTE. All'articolo 6 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla - Atzeni - Aresti - Mereu S.:

Art. 6

Al primo comma il punto 5) è sostituito dal seguente: "un esperto in medicina sportiva designato dall'Assessore alla sanità scelto tra i tesserati alla Federazione Medico-sportiva Italiana". (3)

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla - Atzeni - Aresti - Mereu S.:

Art. 6

Al primo comma il punto 6) è sostituito dal seguente: "tre esperti in materia sportiva aderenti alle Federazioni sportive nazionali, designati dal Comitato regionale del CONI". (4)

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla.

SCIOLLA (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.* La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Per confermare la personale opinione, signor Presidente e colleghi del Consiglio, che si tratta di una questione di stile. Come è possibile che in una sua legge la Regione subordini un proprio provvedimento ad un elenco formato da un organismo esterno? Recita così, l'emendamento: "Un esperto in medicina

sportiva designato dall'Assessore alla sanità''; queste prerogative sono infatti di competenza della Giunta. Dove è che si comincia a sbagliare in termini di immagine e di stile? Allorché si dice che la designazione dell'Assessore viene effettuata all'interno dei tesserati di una federazione (qualunque essa sia non ha importanza). Come è possibile che in una legge la Regione, proprio mentre sta celebrando il suo quarantennale, arrivi ad affermare un concetto di questo genere? Non per ostilità politica (noi confermiamo il voto politico unitario a questa legge), ma per ragionevoli perplessità raccomandiamo un'ulteriore riflessione a lei, signor Presidente, al Consiglio, alla Giunta, affinché si eviti di dire in legge che la Regione è subordinata ad un elenco di tesserati di una federazione, qualunque essa sia e con il massimo rispetto che si deve a questa particolare federazione.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi è favorevole alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 4.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Controprova sull'emendamento numero 4. Onorevole Pigliaru stia più attento: la controprova va richiesta nel momento in cui si indice la votazione.

Metto ora in votazione l'emendamento numero 4.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Ho chiesto la controprova sull'emendamento sul quale ho fatto dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'altro emendamento è stato già votato.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Vorrei che risultasse a verbale che il Gruppo del P.S.D.I. si astiene, an-

che se in questo caso non si è fatto in tempo a chiedere regolarmente la controprova

PRESIDENTE. Onorevole Pigliaru: l'emendamento numero 3 è stato già votato, siamo in sede di votazione dell'emendamento numero 4. Lei ha chiesto la controprova e adesso la facciamo. Chi lo approva alzi la mano. Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

Funzioni e modalità di funzionamento del Comitato regionale per lo sport

1. Il Comitato regionale per lo sport ha il compito di:

- proporre iniziative finalizzate all'incremento ed alla promozione delle attività sportive;
- formulare proposte in fase di predisposizione del piano pluriennale;
- esprimere il parere sul programma annuale;
- formulare suggerimenti e proposte in fase di attuazione degli interventi previsti nel programma annuale.

2. Il Comitato si riunisce - su convocazione del suo presidente - almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e dei programmi annuali, e comunque ogni qualvolta l'Assessore lo reputi necessario o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti.

4. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data della richiesta, di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce il cor-

retto funzionamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO II

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Art. 8

Modalità di concessione delle agevolazioni

1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti legittimati devono presentare apposita domanda presso l'Assessorato della pubblica istruzione entro il 30 marzo di ogni anno.

2. L'istruttoria delle domande è curata dall'Assessorato della pubblica istruzione, che si avvale della consulenza tecnica del servizio di impianti sportivi del CONI per i progetti presentati ai sensi degli articoli 9, 10 e 15.

3. I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione entro 60 giorni dall'approvazione del programma annuale.

4. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore della pubblica istruzione, qualora in sede di verifica delle opere o delle attività venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

b) vengano accertate irregolarità nella spesa dei fondi;

c) venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 9, 10 e 15, la destinazione dell'impianto sen-

za preventiva autorizzazione della Regione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, *Segretaria*:

Art. 9

Contributi ai comuni per impianti sportivi

1. La Regione sarda è autorizzata a concedere ai comuni ed ai loro consorzi contributi in conto capitale ed in conto interessi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base.

2. Per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti la Regione concede - per importi sino a 500 milioni - un contributo in conto capitale nella misura massima dell'80 per cento del costo globale, nonché per la quota residua, un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari a quella del tasso d'interesse sui mutui contratti. Per importi sino a 700 milioni l'entità massima dei contributi in conto capitale ed in conto interessi è rispettivamente del 70 per cento del costo globale e del 50 per cento del tasso d'interesse.

3. Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti il contributo in conto capitale non può superare il 70 per cento del costo globale per importi sino a 700 milioni; il 60 per cento del costo globale per importi sino a 1.000 milioni; il 50 per cento del costo globale per importi sino a 1.500 milioni. Per la quota residua è concesso un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari al 100 per cento del tasso d'interesse per importi sino a 700 milioni, ed al 50 per cento per gli importi sino a 1.000 e 1.500 milioni.

4. Le agevolazioni previste dai commi precedenti sono estese ai contratti di mutuo perfezionati dai comuni entro il 31 dicembre 1986.

5. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto, nella realizzazione delle opere, della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

6. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi previsti nei commi precedenti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 6, comma quinto del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Sciolla - Atzeni - Aresti - Mereu S. - Pigliaru:

Art. 9

Al primo comma dopo le parole "... e l'ampliamento di impianti sportivi di base" aggiungere "che dovranno essere dotati di idonei presidi e attrezzature per l'uso da parte dei disabili". (5)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Le chiedo scusa, signor Presidente: colgo l'occasione per dire che il nostro Gruppo vota a favore di questo emendamento, ma vorrei anche fare una riflessione a voce alta. Chiedo scusa per quanto riguarda la mancanza di tempismo nel chiedere la controprova sul precedente emendamento: vorrei che comunque risultasse agli atti che il Gruppo del P.S.D.I. si è astenuto dal punto di vista non formale, ma più squisitamente politico. Ci rammarichiamo del fat-

to che alcuni attimi prima è stato accolto con spirito di disponibilità l'emendamento suggerito dal Gruppo della Democrazia Cristiana perché opportuno e perché migliorativo, mentre la nostra riflessione, non finalizzata a scopi meramente politici ma ad obiettivi di immagine (su come cioè si presenta la Regione all'esterno, anche nella formulazione di un articolo di legge) è stata sostanzialmente rigettata, procedendo velocemente e non soppesando l'opportunità di soffermarsi a correggere il testo sulla base di una considerazione che noi non ritenevamo del tutto inopportuna. A titolo personale esprimo il mio personale stupore che la Regione dica in una legge che intende subordinare il suo diritto di scegliere limitandolo all'ambito di un elenco di tesserati a una federazione, qualunque essa sia e qualunque ampio rispetto meriti questa federazione.

PRESIDENTE. Onorevole Pigliaru, la sua dichiarazione risulta naturalmente a verbale e agli atti consiliari. Per quanto riguarda le modalità di votazione lei, essendo un vecchio parlamentare, conosce il nostro Regolamento e sa bene che una volta espressa la volontà del Consiglio e dei singoli consiglieri non si può ritornare su quella decisione.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Le ho già chiesto scusa.

PRESIDENTE. Un emendamento era stato già votato; sul successivo emendamento lei ha chiesto la controprova, che è stata accolta per quanto presentata con un lieve ritardo.

Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Contributi all'associazionismo sportivo

1. La Regione è autorizzata a concedere per le opere di cui all'articolo precedente, contributi agli enti di promozione sportiva ed alle società ed associazioni a carattere dilettantistico, a condizione che:

a) si tratti di enti, società ed associazioni riconosciuti dal CONI ed aventi i requisiti richiesti dall'Istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui;

b) il comune competente per territorio esprima con deliberazione del consiglio comunale parere favorevole sulla realizzazione dell'opera;

c) il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, nonché in caso di alienazione dell'opera, a preferire il comune nella concessione del contratto.

2. Per le opere di nuova costruzione è concesso esclusivamente un contributo in conto interessi secondo quanto disposto dall'articolo 9, commi secondo e terzo, della presente legge.

3. Per le opere di completamento, ristrutturazione ed ampliamento sono concessi, sino ad un importo di 200 milioni della spesa complessiva, contributi in conto capitale ed in conto interessi ciascuno nella misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, purché si tratti di opere riguardanti impianti già esistenti alla data di entrata in vigore della legge.

4. I contributi di cui al comma precedente

non possono essere richiesti più volte per opere riguardanti il medesimo impianto se non a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni tra la data di erogazione del precedente finanziamento e la data di presentazione della nuova domanda.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono estese ai contratti di mutuo perfezionati nei cinque anni anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Atzeni - Sciolla - Aresti - Mereu S. - Pigliaru:

Art. 10

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Regione è autorizzata a concedere, per le opere di cui all'articolo precedente, contributi agli enti di promozione sportiva, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, a condizione che:

a) si tratti di società ed associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale, ed aventi i requisiti richiesti dall'Istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui;

b) il comune competente per territorio esprima con deliberazione del Consiglio comunale parere favorevole sulla realizzazione dell'opera;

c) il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione, a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, nonché in caso di alienazione dell'opera, a preferire il comune nella concessione del contratto”. (6)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla per illustrare l'emendamento.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere del-

la Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, *Segretaria*:

Art. 11

Domande di contributo

1. I contributi previsti dagli articoli precedenti sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 8. Alla domanda devono essere allegati:

1) copia della deliberazione del consiglio comunale concernente la richiesta dei contributi di cui all'articolo 9 o il parere di cui al comma primo dell'articolo 10;

2) il progetto di massima;

3) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento;

4) le modalità ed i tempi di realizzazione;

5) i dati sul potenziale di utenza;

6) la superficie e la destinazione dell'area quale risulta dallo strumento urbanistico vigente.

2. Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Spese ammesse a contributo

1. Nella spesa ammessa ai contributi di cui agli articoli precedenti concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera l'importo del progetto esecutivo; le spese di progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo; l'imposta sul valore aggiunto - I.V.A. -; il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

2. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 determina, per ciascuna voce, gli indici massimi di costo in rapporto alla spesa globale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Criteri di priorità

1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica ai sensi del precedente articolo 3 è effettuata tenendo conto del rapporto fra il potenziale di utenza e l'entità della popolazione del comune in cui l'impianto è ubicato. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.

2. Sulla base del criterio indicato dal comma precedente è data priorità alle domande per opere di completamento, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o con impianti insufficienti rispetto alla potenziale utenza.

3. Il medesimo criterio è inoltre utilizzato per la determinazione dell'ammontare di ciascun contributo entro le misure massime previste dagli articoli 9 e 10 della presente legge.

4. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 indica i coefficienti di determinazione del potenziale di utenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, Segretaria:

Art. 14

Modalità di erogazione

1. I contributi in conto capitale sono erogati per il 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e per la somma residua a stati di avanzamento, ai soggetti beneficiari.

2. I contributi in conto interessi sono corrisposti in misura annua costante direttamente agli istituti mutuanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Mutui a tasso agevolato

1. La Regione sarda è autorizzata a concludere convenzioni con l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui a tasso agevolato richiesti da comuni, consorzi di comuni, enti di

promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per la realizzazione di opere previste dal comma primo dell'articolo 9.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti ai sensi del comma precedente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Coordinamento con norme statali

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 9, 10 e 15 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia sportiva.

2. Tali agevolazioni sono cumulabili entro il 100 per cento della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 12, con i contributi previsti dall'articolo 2, comma primo, n. 1 ter, comma secondo, n. 2 bis, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla - Atzeni - Aresti - Onnis - Mereu S. - Pigliaru:

Art. 16

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Tali agevolazioni sono cumulabili entro il 100 per cento della spesa ammissibile ai sensi:

a) dell'articolo 12, con i contributi previsti

dall'articolo 2, comma primo, n. 1 ter, comma secondo, n. 2 bis, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 6 marzo 1987, n. 65;

b) dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, purché si tratti di strutture delle quali sia consentito l'utilizzo negli orari extra-scolastici".
(7)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrare l'emendamento, l'onorevole Sciolla.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, *Segretaria*:

Art. 17

Impianti regionali

1. Al fine di garantire un'equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per il tipo di attività sportive o per le complessità di gestione, interessano bacini di utenza ultracomunali, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione di concerto con

l'Assessore dei lavori pubblici - predispone un programma straordinario di intervento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti sono affidate, mediante convenzione, alle province territorialmente competenti.

3. Il programma, redatto in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale, indica per ciascun impianto:

- 1) l'ubicazione;
- 2) le caratteristiche tecnico-funzionali;
- 3) il potenziale d'utenza;
- 4) la spesa complessiva ed il piano di finanziamento;

5) i tempi e le fasi di progettazione e di realizzazione;

6) l'ente affidatario.

4. In fase di predisposizione del programma devono essere sentiti il Comitato regionale per lo sport nonché le province interessate.

5. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

6. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione degli impianti sono a totale carico della Regione.

7. In ogni caso è data priorità alle opere di completamento degli impianti regionali in via di realizzazione ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 36.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, *Segretaria*:

Art. 18

Contributi per la gestione di impianti sportivi

1. La Regione sarda è autorizzata a concedere contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico nella misura massima del 50 per cen-

to del costo di esercizio annuale dell'impianto valutato con riferimento al rendiconto relativo all'anno precedente.

2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 8 della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il rendiconto di cui al comma precedente.

3. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 determina le voci di spesa rilevanti per la determinazione del costo di esercizio, nonché i parametri di valutazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Regolamento di gestione degli impianti

1. Gli enti beneficiari delle provvidenze previste nella presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale.

2. Nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l'uso di essi deve essere garantito ai gruppi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato nonché alla popolazione scolastica qualora non disponga di adeguate strutture.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per le opere finanziate ai sensi delle leggi regionali 17 gennaio 1978, n. 36 e 1° settembre 1967, n. 19.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

Art. 20

Contributi per attrezzature

1. La Regione sarda è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature sportive in misura non superiore all'80 per cento della spesa prevista a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, organizzazioni scolastiche.

2. Per la concessione di contributi si applicano i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. La domanda deve essere corredata da una relazione illustrativa delle attività sportive svolte e da almeno tre preventivi di spesa di ditte specializzate.

3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del certificato di collaudo e di presa in carica.

4. L'Assessorato regionale della pubblica istruzione può disporre accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.

5. L'ammontare dei contributi è elevato sino al 90 per cento della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sportive destinate a soggetti portatori di handicap.

6. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 specifica la tipologia delle attrezzature ammesse ai contributi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'
SPORTIVE

Art. 21

Contributi ai comuni per
l'incremento dell'attività sportiva

1. Al fine di favorire la partecipazione alla pratica sportiva la Regione sarda concede ai comuni contributi annui, rapportati a lire 2.000 per abitante sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

2. L'ammontare del contributo è adeguato annualmente in misura pari all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, quale risulta dalla variazione degli indici ISTAT.

3. I comuni devono destinare le provvidenze regionali alle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio. In mancanza di queste, dei contributi possono beneficiare le strutture scolastiche, destinandoli allo svolgimento di attività sportive in orario extrascolastico.

4. Le somme percepite ai sensi del presente articolo dai comuni costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, comma II, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

5. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. Alla domanda deve essere allegata una relazione contenente le previsioni di spesa per le somme da erogare, nonché i tempi e le modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'esercizio precedente.

6. L'Assessore della pubblica istruzione ha la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare l'effettiva e regolare spendita dei fondi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

Art. 22

Contributi per favorire l'utenza esterna degli
impianti sportivi scolastici

1. La Regione sarda, al fine di favorire l'attività sportiva promossa dai comuni d'intesa con i consigli di istituto ai sensi dell'articolo 12 comma secondo della legge 4 agosto 1977, n. 517, concede ai comuni contributi destinati alle spese derivanti dall'utilizzo in orario extrascolastico degli impianti scolastici.

2. Le somme percepite ai sensi del comma precedente costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171 comma secondo del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

3. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. Alla domanda devono essere allegate la copia della delibera consiliare, la copia della convenzione con le strutture scolastiche nonché una relazione contenente sia le previsioni di spesa per le somme da erogarsi, sia i tempi e le modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'anno precedente.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della pubblica istruzione ed avvalendosi delle indicazioni del Comitato regionale per lo sport, approva d'intesa con la Sovrintendenza scolastica regionale un accordo base per l'uso degli impianti sportivi scolastici.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Contributi a sostegno
dell'attività promozionale

1. La Regione sarda è autorizzata a concedere agli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi a livello regionale contributi per l'attività volta a favorire la diffusione della pratica sportiva quali:

- l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
- la realizzazione di campagne promozionali.

2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 8.

3. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi, le modalità di svolgimento dell'iniziativa, nonché il preventivo di spesa.

4. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento dell'importo globale a titolo di acconto e, per la quota residua, a seguito della presentazione del rendiconto.

5. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 stabilisce le voci di spesa ammissibili nonché i parametri di valutazione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla - Atzeni - Aresti - Onnis - Mereu S. - Pigliaru:

Art. 23

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

“1. La Regione sarda favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi da destinare sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico regionale per lo sport di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. La Regione può inoltre concedere contributi alle Federazioni sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali della Sardegna per:

- a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;
- b) la realizzazione di campagne promozionali.

3. La ripartizione dei fondi di cui ai due commi precedenti è fissata nella misura percentuale del 60 per cento per il primo comma e del 40 per cento per il secondo comma”. (8)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Contributi per manifestazioni
sportive

1. La Regione sarda favorisce l'organizza-

zione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale mediante la concessione di contributi a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, istituti scolastici e centri universitari sportivi.

2. Il regolamento di cui al successivo articolo 29 stabilisce la misura massima dei contributi mediante l'indicazione di valori decrescenti a seconda del carattere locale, nazionale od internazionale delle manifestazioni.

3. L'entità del contributo per ciascuna manifestazione è stabilita dal programma annuale degli interventi entro i limiti massimi individuati a norma del comma precedente, sulla base dei seguenti criteri:

- grado di diffusione nell'ambito regionale della pratica sportiva oggetto della manifestazione;
- rapporto tra il costo ed il potenziale d'utenza;
- tasso di motricità della prestazione atletica.

4. I contributi sono concessi secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 8. Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, dei tempi e delle modalità di svolgimento della manifestazione, del costo previsto ed, infine, del potenziale d'utenza.

5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla - Aresti - Onnis - Atzeni - Mereu S. - Pigliaru:

Art. 24

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“La Regione sarda favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive, localizzate nel territorio regionale, mediante la concessione di con-

tributi a favore di Enti locali, Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate alle Federazioni sportive nazionali e/o agli Enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici, ai centri sportivi universitari”. (9)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla per illustrare l'emendamento.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sull'emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, Segretaria:

Art. 25

Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali

1. Al fine di favorire la partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale ed internazionale, la Regione sarda è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenu-

ta ammissibile ai sensi del successivo articolo 29 alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici ed ai centri universitari sportivi.

2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 8. Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, la durata, le modalità di svolgimento della manifestazione, nonché l'indicazione dei costi della partecipazione.

3. I contributi sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Sciolla - Atzeni - Aresti - Pigliaru - Mereu S.:

Art. 25

Il primo comma è così sostituito:

“Al fine di favorire la partecipazione degli atleti a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale ed internazionale, la Regione sarda è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, ai sensi del successivo articolo 29, alle Federazioni sportive nazionali, e agli Enti di promozione sportiva - nelle loro varie articolazioni territoriali - e alle società ed associazioni sportive rispettivamente ad essi affiliate, agli istituti scolastici ed ai centri sportivi universitari”. (10)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla per illustrare l'emendamento.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, Segretaria:

Art. 26

Agevolazioni per trasferte

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente la Regione sarda è autorizzata a concludere convenzioni con le compagnie di trasporto ferroviario, aereo, marittimo o su gomma per la concessione a favore delle associazioni e società sportive a carattere dilettantistico di sconti sino al 50 per cento sulle tariffe ordinarie, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici ed i dirigenti, nonché, nel caso di atleti portatori di handicap, i loro accompagnatori.

2. Entro il limite percentuale indicato dal comma precedente, le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con sconti praticati a diverso titolo dalle compagnie di trasporto.

3. Le convenzioni di cui al comma primo riguardano le trasferte su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Formazione degli operatori di settore

1. La Regione sarda promuove le attività di formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive avvalendosi della collaborazione delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna, mediante la stipula di apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema indicato dal regolamento di cui all'articolo 29 della presente legge.

2. I soggetti indicati dal comma precedente interessati alle attività di formazione devono presentare apposita domanda entro il 30 marzo di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata una relazione che indichi la tipologia dei corsi, le materie di insegnamento, il numero degli allievi, il preventivo di spesa.

3. Il problema annuale di cui all'articolo 3, sulla base delle richieste pervenute ed in armonia con gli indirizzi, del piano pluriennale indica:

- la tipologia ed il numero dei corsi;
- il numero di allievi, l'ente affidatario, la sede, le materie di insegnamento ed il costo di ciascun corso.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, *Segretaria*:

Art. 28

Tutela sanitaria

1. Alla tutela sanitaria dell'attività sportiva provvedono, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali, le unità sanitarie locali.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Catte - Atzeni - Aresti - Sciolla - Mereu S. - Onnis:

Art. 28

Dopo l'articolo 28 aggiungere l'art. 28 bis:
"Al fine di garantire una efficace organizzazione amministrativa che consenta l'espletamento delle funzioni connesse all'applicazione anche della presente legge, è istituito presso l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, il Servizio regionale dello sport, spettacolo e informazione ripartito in due settori, quello dello sport e quello dello spettacolo e informazione, in sovrannumero e in deroga a quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51". (2)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sciolla per illustrare l'emendamento.

SCIOLLA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Atzeni. Ne ha facoltà.

ATZENI (D.C.). E' un emendamento aggiuntivo: dopo l'articolo 28 se ne inserisce uno nuovo, il 28 bis.

PRESIDENTE. Certo: questo emendamento aggiuntivo numero 2, se approvato, diventerà l'articolo 28 bis.

Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non voglio assolutamente apparire il guastafeste nei confronti dei colleghi che fanno questa proposta; dico soltanto che è una materia molto delicata, quella dei servizi e dei settori, ed esprimo la mia adesione sulla sostanza ma le mie riserve sul metodo. Dopo che una legge vie-

ne discussa abbondantemente in Commissione non si può improvvisare qui in Aula l'istituzione di un servizio e di due settori, perché questa è materia che attiene all'organizzazione della Regione. E qui, per di più, dov'è la Giunta? L'Assessore al personale, dov'è? E' stato consultato? Io non parlo dei sindacati perché, manco male, qui non siamo in momento gestionale: ma la 51 è una legge molto delicata e noi sappiamo quali equilibri può toccare l'istituzione di nuovi servizi e di nuovi settori.

Detto questo, a ogni Assessore può far piacere avere nuovi servizi e nuovi settori, perciò io mi sarei aspettato un emendamento simile da parte dell'Assessore piuttosto che non da parte dei consiglieri regionali (i quali si stanno facendo evidentemente interpreti sensibili della funzionalità della legge). Detto questo, mentre non annuncio astensione né voto contrario, ma il mio voto favorevole - perché nella sostanza sono d'accordo - dico però che questo emendamento pone problemi in relazione al successivo articolo finanziario ed io qui lo segnalo fin d'ora. Se noi andiamo ad istituire con un emendamento nuovi servizi e nuovi settori (anche se lo facciamo in sovrannumero e in deroga a quanto stabilito dalla 51) noi carichiamo sul bilancio ordinario della Regione un nuovo onere. Quest'onere dev'essere coperto, perché altrimenti, per una sciocchezza (perché, a fronte dell'importanza di questa legge, questa è tecnicamente una piccola cosa) noi ci possiamo trovare con una legge rinviata e poi magari dovremo lamentarci della fiscalità di un funzionario governativo. A mio avviso, la fiscalità sarebbe persino giustificata, perché nell'articolo finanziario noi dobbiamo pur mettere un incremento di copertura al capitolo relativo agli oneri attinenti la remunerazione dei capi servizi e dei capi settore: ciò che è stato previsto in bilancio per i capi servizio e per i capi settore, è stato previsto in base ad un numero determinato di servizi e di settori; se adesso noi aggiungiamo una o due unità sorge un nuovo onere finanziario. Io ho visto gli articoli finanziari che fra poco discuteremo: l'articolo 30 nella sua stesura originaria, l'emendamento proposto da alcuni consiglieri e l'emendamento proposto dagli Assessori: in nessuno di essi si prevede la copertura dell'onere finanziario derivante da que-

sto modesto emendamento (che poi modesto non è, sul piano interno dell'amministrazione regionale).

Io annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento, perché i colleghi che lo hanno presentato lo hanno fatto certamente a ragion veduta, tenendo conto dell'obiettivo necessità di rafforzare l'Assessorato; ritengo che contemporaneamente debba essere comunque predisposto un emendamento all'articolo finanziario successivo, il numero 30, che copra anche questa ulteriore spesa. Non dimentichiamoci che i funzionari della Presidenza del Consiglio, del Ministero per gli affari regionali, queste cose le guardano attentamente ed anche se quest'onere si dovesse rivelare modesto occorre che sia coperto, perché attualmente nel bilancio vi è la copertura per un certo numero di capi servizio e di capi settore e se noi ne aggiungiamo altri dobbiamo pur prevedere come vengono pagati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. La Giunta si rimette alla volontà del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non sono finora intervenuto su nessuno degli emendamenti presentati, signor Presidente, pur avendone buone ragioni, soprattutto per quelli che hanno modificato nella sostanza, e secondo me anche *contra legem*, gli articoli 10 e 23 cercando di espropriare proprio le competenze del CONI specificamente previste dalla normativa nazionale e stravolgendo il criterio della unitarietà della legge per quanto riguarda lo sport in sede nazionale. Adesso però stiamo sollevando dei cavilli: va bene, Saba può anche avere ragione per quanto riguarda la copertura finanziaria, però sollevando dei cavilli si rischia di impedire lo snellimento delle procedure e di non

consentire una maggiore funzionalità di questo Assessorato.

La legge numero 51 è stata stravolta in mille altre occasioni: la 51 dovremo stracciarla e rifarla, tra non molto, perché dobbiamo ristrutturare la Regione, se è vero come è vero che senza ristrutturare la Regione non si può parlare neanche di modifiche dello Statuto regionale. Non capisco quindi perché si sollevano tante eccezioni per una modifica che in definitiva è finalizzata ad una migliore funzionalità del settore. Io sono favorevolissimo a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Per riconfermare, signor Presidente, che, nel momento in cui mi è stata sottoposta la richiesta di firmare questo emendamento, io ho detto sì per la sostanza, no però come procedimento. Cosa significa? Significa che la legge 51 e le successive modificazioni costituiscono il punto di riferimento quadro per la istituzione dei servizi e settori, cioè per l'organizzazione complessiva della Regione. Ma la previsione di un certo numero di servizi e di settori deve essere un fatto che segue le esigenze della Regione e non viceversa: non debbono esistere scatole rigide che costringono l'organizzazione della Regione a tetti numerici massimi di servizi e di settori. Detto questo - e quindi confermando che siamo favorevoli (ed io lo sono anche personalmente) a che l'Assessore alla pubblica istruzione, per l'attuazione della legge, organizzi gli uffici che occorrono e quindi sia dotato anche dei necessari servizi e settori - però ribadisco che in sede di votazione di questa legge noi non possiamo stabilire quanti servizi e settori occorrono, anche perché noi abbiamo dati di riferimento. E' una questione che va affidata a momenti di riflessione successiva: condivido peraltro le considerazioni del collega Saba e aggiungo che se dovessimo insistere con questo modo di procedere nella istituzione di nuovi servizi e di nuovi settori, ciascuna legge teoricamente potrebbe istituire nuovi servizi e nuovi settori prescindendo da qualunque tipo di programmazione e dalla stessa individuazione delle professionalità e del personale specificamente oc-

correnti.

Per cui, se fino ad oggi tutto questo è accaduto, occorre ribadire che si è commesso un errore e che occorre ripristinare criteri corretti di programmazione nell'organizzazione della Regione, sottraendo l'istituzione dei servizi e dei settori ad iniziative contingenti legate a singole leggi. Io suggerirei alla Giunta regionale di accogliere l'emendamento come raccomandazione e di considerare in una fase successiva, nell'ambito di una visione più organica, l'esigenza di istituire nuove strutture. A questo proposito voglio chiedere: perché, poi, solo un servizio e non due o tre? E perché solo due settori, e non cinque o sei settori? Ancora: perché fermarsi solo alla elencazione dei servizi e dei settori localizzati nell'amministrazione centrale della Regione? Perché non pensare anche ai servizi e ai settori dislocati nel territorio? Perché collocare centralisticamente l'organizzazione e la gestione delle incombenze derivanti da questa legge solo a Cagliari? Si tratta di riflessioni che in buona misura esulano dal dibattito di merito sullo sport, per cui occorre ricondurle ad un momento specifico di dibattito, col contributo dell'Assessore competente per materia e nell'ambito della politica collegiale della Giunta.

Ecco perché mi astengo dal votare questo emendamento, perché non è questo il momento per proporre l'istituzione di strutture che debbono rientrare in un processo di programmazione al quale noi non possiamo sottrarci se non vogliamo provocare dei danni alla stessa nuova legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Signor Presidente, vorrei dire che la valutazione della Giunta, che si rimette alla volontà del Consiglio, ha indotto il sottoscritto ad una riflessione sulla propria posizione quale presentatore dell'emendamento. Riflessione a seguito della quale il sottoscritto, sentite le valutazioni della Giunta, ritira la firma dall'emendamento e dichiara che il Gruppo comunista si asterrà sull'emendamento stesso, qualora gli altri presentatori non intendano ritirarlo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sul-

l'emendamento l'onorevole Catte. Ne ha facoltà.

CATTE (P.R.I.). Signor Presidente, io apprezzo molto le valutazioni che su questo emendamento hanno fatto tutti i colleghi. Mi rendo conto che, come diceva l'onorevole Pigliaru, la Giunta, che pure tante volte ha richiesto deroghe alla legge numero 51, probabilmente avrebbe fatto bene a proporre la modifica di quella legge, modificata che non è mai avvenuta, così come non sono mai stati modificati, peraltro, gli strumenti della programmazione (che poi sono quelli che ci tengono oggi impegnati tutti quanti a trovare una soluzione per approvare il bilancio ed il programma triennale). Prendo anche atto del fatto che i colleghi hanno riconosciuto la validità del contenuto dell'emendamento. Non posso non ricordare, d'altra parte, che pur in presenza di analoghe questioni, in altri casi precedenti queste preoccupazioni, anche da parte del Gruppo comunista, non sono state manifestate o comunque non hanno impedito di derogare alla legge numero 51. Voglio a questo punto sottolineare che trovo incongrue certe affermazioni della Giunta e della maggioranza: è vero che la 51 ci sta stretta, che non ci consente di attuare certe riforme, che non ci consente di attuare certe iniziative, però, di volta in volta, e finora lo abbiamo fatto, abbiamo pur proceduto con deroghe alla 51. Mentre apprezzo molto l'obiezione dell'onorevole Saba non credo molto alle altre, non trovo utile dire: "Siamo d'accordo sulla sostanza ma siamo contrari sui principi". Alla fine bisogna pur darsi una regolata: una volta che si riconosce che la Giunta e la maggioranza non sono riuscite a modificare certi strumenti, occorre attenersi al comportamento ormai costantemente seguito. Del resto, quando è parso comodo si è proceduto anche a modifiche surrettizie di certe norme: io non voglio polemizzare con l'onorevole Pigliaru, sul piano del principio sono d'accordo con lui, però questo lo abbiamo fatto. Sulla sostanza nessuno discute ed io, a titolo personale, chiedo che la maggioranza voti questo emendamento: viceversa voterò contro la legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, per chiedere una breve sospensione dei lavori.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la richiesta è accolta.

(La seduta, sospesa alle ore 20 e 53, viene ripresa alle ore 21 e 07).

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare sull'emendamento l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.C.I.). Signor Presidente, colleghi consiglieri, pur accogliendo l'esigenza contenuta nell'emendamento, che è un'esigenza più che giusta al fine di assicurare la stessa attuazione della legge, l'invito che viene rivolto ai presentatori è quello di ritirare l'emendamento, salvaguardandone tuttavia la sostanza come raccomandazione alla Giunta. Riteniamo cioè che la Giunta possa accogliere come raccomandazione l'esigenza espressa dall'emendamento.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Durante l'intervento per la discussione sull'emendamento io ho già espresso il mio parere. Se per avventura l'emendamento dovesse essere ritirato (e non sono in contraddizione con la mia coscienza, anzi, sono coerente con i miei principi morali, innanzitutto), regolamento permettendo lo farei mio per chiedere di votarlo. E' assolutamente inconcepibile sollevare questioni formali di risibile entità proprio mentre stiamo discutendo una legge anticostituzionale (perché l'articolo 117 della Costituzione non consente alle Regioni di legiferare in materia sportiva), mentre voi avete stracciato addirittura la Carta costituzionale, mentre stiamo discutendo una legge regionale senza la legge quadro di riferimento nazionale (che sarà varata da qui a qualche mese in Parlamento), ecco, mentre stiamo stravolgendo la 51 ormai da anni! Cito uno dei casi più eclatanti: durante la discussione del provvedimento sulla formazione professionale ne abbiamo combinato di tutti i colori, istituendo nuovi

servizi e distribuendoli nei vari Assessorati in barba alle previsioni della legge numero 51!

Se tutti quanti riconoscono che, ai fini di una maggiore funzionalità dell'Assessorato, è necessaria la costituzione di un servizio per il sostegno all'attività dello sport e all'attività culturale, credo non sia il caso di fossilizzarci in questioni formali! E' incoerente, da parte dei firmatari, ritirare questo emendamento. Perciò, signor Presidente, dopo aver detto queste cose, faccio mio l'emendamento per votarlo.

PRESIDENTE. L'emendamento non è ancora stato ritirato, quindi lei non può farlo suo. Lei ha preso la parola per dichiarazione di voto e, se ho inteso bene, ha dichiarato che voterà a favore dall'emendamento.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Se viene ritirato lo faccio mio.

PRESIDENTE. L'onorevole Catte può intervenire per dichiarare se ritira l'emendamento o per dichiarazione di voto.

CATTE (P.R.I.). Per dichiarare che non ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 28. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 2. Chi lo approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova).* Chi non lo approva alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano.

(Non è approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 29

Regolamento di attuazione

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, un disegno di regolamento contenente:

1) i parametri previsti dagli articoli 12, 18 e 23;

2) l'elencazione delle attrezzature ammesse ai contributi di cui all'articolo 20;

3) le voci di spesa ammissibili ai sensi degli articoli 18, 23, 24 e 25;

4) lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 26 e 27;

5) quanto altro previsto dalla presente legge.

2. Rientrano comunque tra le voci di spesa ammissibili ai sensi del n. 3 del comma precedente quelle concernenti il maggior costo derivante dalla partecipazione alle manifestazioni sportive previste dagli articoli 24 e 25 di atleti portatori di handicap.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Norma finanziaria

1. Nel bilancio di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli con i sottoindicati stanziamenti:

– Contributi in conto capitale ed interessi ai comuni e loro consorzi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 9 della presente leg-

ge)

lire 8.000.000.000

– Contributi in conto capitale ed interessi agli enti di promozione sportiva ed alle società o associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 10 della presente legge)

lire 1.500.000.000

– Spese per la concessione di mutui a tasso agevolato da erogare a favore dei comuni, loro consorzi, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 15 della presente legge)

lire 2.500.000.000

– Spese per la progettazione, acquisizione di aree, costruzione e gestione di impianti sportivi (art. 17 della presente legge)

lire 8.000.000.000

– Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico (art. 18 della presente legge)

lire 500.000.000

– Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 20 della presente legge)

lire 1.000.000.000

– Contributi ai comuni per l'incremento dell'attività sportiva (art. 21 della presente legge)

lire 3.180.334.000

– Contributi ai comuni per spese di utilizzo di impianti sportivi scolastici (art. 22 della presente legge)

lire 200.000.000

– Contributi agli enti di promozione sportiva per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva (art. 23 della presente legge)

lire 300.000.000

– Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, istituti scolastici e centri universitari sportivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale (art. 24 della presente legge)

lire 1.200.000.000

– Contributi alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici ed ai centri universitari sportivi e spese per la stipula di convenzioni per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (art. 25 e 26 della presente legge)

lire 1.400.000.000

– Spese per la formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 27 della presente legge)

lire 400.000.000

2. Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione del bilancio della Regione per il 1988 il capitolo corrispondente al capitolo 02102 del bilancio della Regione per il 1987 è incrementato di lire 10.000.000.

3. Ai relativi oneri valutati in lire 28.190.334.000 annue si fa fronte:

– quanto a lire 4.318.000.000 con l'utilizzo delle somme derivanti dalla soppressione, a partire dal 1988, dei capitoli 11118 - 11119 - 11120 - 11121 - 11122 - 11123 - 11124 - 11124/03 - 11124/04 conseguente all'abrogazione, prevista dall'articolo 32 della presente legge, delle leggi regionali 15 giugno 1978, n. 36 e 1° settembre 1967, n. 19;

– quanto a lire 23.872.334.000 con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche (IRPEF) derivante dal suo naturale incremento.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli, di nuova istituzione, del bilancio della Regione per il 1988 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo totale Mannoni - Muledda - Casula:

“L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

Art. 30

Norma finanziaria

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 9.378.000.000; alle stesse si fa fronte:

– quanto a lire 5.378.000.000 con l'utilizzo delle somme derivanti dalla cessazione degli interventi di cui ai capitoli 11116, 11119, 11120, 11121, 11122, 11123, 11124, 11124/03 conseguente all'abrogazione prevista dall'articolo 32 della presente legge;

– quanto a lire 4.000.000.000 con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 600.000.000; le relative annualità sono iscritte negli anni dal 1988 al 1997.

Nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 saranno istituiti i seguenti capitoli:

– (2.1.2.3.2.3.08.09) (05.04) Contributi in conto capitale ai comuni e loro consorzi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 9 della presente legge)

– (2.1.2.4.2.3.08.09) (05.04) Contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva ed alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (art. 10 della presente legge)

– (2.1.2.3.2.4.08.09) (05.04) Contributi in conto interessi ai comuni e loro consorzi, agli enti di promozione sportiva ed alle società e associazioni sportive a carattere dilettantistico per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base (artt. 9 e 10 della presente legge)

– (2.1.2.3.2.4.08.09) (05.04) Spese per la concessione di garanzia per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo (art. 15 della pre-

sente legge)

– (2.1.2.1.0.3.08.09) (05.04) Spese per la progettazione, l'acquisizione di aree e la costruzione di impianti sportivi (art. 17 della presente legge)

– (1.1.1.4.1.2.08.09) (05.04) Spese per la gestione di impianti sportivi (art. 17 della presente legge)

– (1.1.1.5.2.2.08.09) (05.04) Contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico (art. 18 della presente legge)

– (2.1.2.3.2.3.08.09) (05.04) Contributi agli enti locali, enti di promozione sportiva, alle associazioni e società sportive a carattere dilettantistico ed alle organizzazioni scolastiche per l'acquisto di attrezzature sportive (art. 20 della presente legge)

– (1.1.1.5.2.2.08.09) (05.04) Contributi ai comuni per l'incremento dell'attività sportiva (art. 21 della presente legge)

– (1.1.1.5.2.2.08.09) (05.04) Contributi ai comuni per spese derivanti dall'utilizzo di impianti sportivi scolastici (art. 22 della presente legge)

– (1.1.1.6.2.2.08.09) (05.04) Contributi agli enti di promozione sportiva per le attività volte a favorire la diffusione della pratica sportiva (art. 23 della presente legge)

– (1.1.1.5.2.2.08.09) (05.04) Contributi agli enti locali, agli enti di promozione sportiva, alle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico, agli istituti scolastici ed ai centri universitari sportivi per l'organizzazione di manifestazioni sportive localizzate nel territorio regionale (art. 24 della presente legge)

– (1.1.1.6.2.2.08.09) (05.04) Contributi alle associazioni ed alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici ed ai centri universitari sportivi e spese conseguenti alla concessione di sconti sulle tariffe di trasporto per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali (artt. 25 e 26 della presente legge)

– (1.1.1.4.1.2.08.09) (05.04) Spese per la formazione di animatori sportivi, tecnici e dirigenti di società sportive (art. 27 della presente legge).

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli di nuova istituzione, nonché al capitolo 02102

del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi". (12)

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare l'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, onorevoli colleghi: l'emendamento che a nome della Giunta ho presentato con i colleghi Muledda e Casula mira a riportare la questione della copertura finanziaria della legge in termini di correttezza di bilancio. La Commissione di merito e il Consiglio hanno valutato la portata di questo intervento in termini ampi e significativi e non si disconosce quindi né il lavoro fatto né l'indirizzo che da questo lavoro emerge, volto ad individuare per la politica di intervento nel settore dello sport uno spazio finanziario adeguato alle finalità che la legge si pone e agli strumenti che essa attiva. Una questione formale, di correttezza nella gestione delle risorse finanziarie, impone tuttavia di avere dei punti di riferimento precisi nella determinazione della copertura finanziaria. E in questo momento i punti di riferimento ai quali la Giunta può richiamarsi non possono che essere due: il primo punto è quello derivante dalle disponibilità recate, in relazione alle previgenti leggi regionali, dalla proposta di bilancio, per un ammontare di lire 5 miliardi e 368 milioni; l'altra fonte di copertura delle esigenze finanziarie non può che essere ricavata dalla disponibilità recata per la legge sullo sport dal fondo nuovi oneri legislativi, così come proposto dalla Giunta e come è in carico alla Commissione bilancio in questo momento nella tabella A che segue la legge finanziaria, per il 1988 e che è calcolata, al momento, in 9 miliardi e 378 milioni. Altre coperture che fanno riferimento a ipotetici incrementi delle entrate per l'imposta o per altro sono coperture generiche, che anzi, così formulate possono formare addirittura oggetto di rinvio da parte del Governo.

Pertanto, a questo punto della vicenda finanziaria della Regione, nel momento in cui ancora operiamo in fin dei conti in base a dodicesimi se-

condo le determinazioni del bilancio provvisorio, si indica questa possibile copertura finanziaria, fermo restando che, in sede di approvazione del bilancio per l'88 e soprattutto in sede di approvazione della legge finanziaria è possibile modulare la spesa per l'intervento secondo quello che il Consiglio riterrà opportuno per dare maggiore respiro all'operazione che la legge in discussione prevede.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, brevisimamente: ho seguito con attenzione l'assessore Mannoni. In sostanza mi è sembrato di capire che la riduzione della spesa dai 28 miliardi e 190 milioni previsti ai 9 miliardi e 378 milioni sarebbe un fatto provvisorio, perché in sede di approvazione del bilancio si predisporrebbe lo stanziamento adeguato; io ho cercato di interpretarla così favorevolmente, perché se così non fosse non si capirebbe come la Commissione sia arrivata a quantificare l'onere di questa legge in 28 miliardi e oggi ci troviamo con una spesa di 9 miliardi. La differenza è così grande che effettivamente nascerrebbero serie perplessità sulla valutazione dell'impatto sociale e sull'impegno amministrativo per l'attuazione di questa legge. Ma se la motivazione concerne il bilancio, che noi non abbiamo ancora approvato, allora neanche i 4 miliardi che noi attribuiamo ad un ipotetico maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche possono essere iscritti: sarà il bilancio a dircelo, perché altrimenti sarebbe lecito anche proporre 28 miliardi o meglio 25 miliardi di maggior gettito dell'IRPEF. Se la motivazione tecnica è relativa al bilancio che noi non abbiamo approvato, oggi noi possiamo iscrivere in questa legge soltanto 5 miliardi e 378 milioni, corrispondenti alle somme derivanti dalla soppressione degli interventi di cui ai capitoli elencati in base alle leggi vigenti.

L'assessore Mannoni ci dice: "Non possiamo iscrivere, senza il bilancio, 25 miliardi di maggior gettito dell'IRPEF, perché questo lo deve stabilire il bilancio di previsione, cui compete di quantificare le possibili entrate e le spese. Rinviamo quindi al bilancio di previsione la previsione

del maggior gettito dell'entrata''. Però poi, nello stesso emendamento dell'onorevole Mannoni, vengono inseriti 4 miliardi: ma anche questi li dovrebbe quantificare il bilancio; o il ragionamento vale per tutto oppure non vale neanche per i 4 miliardi. Io, d'altra parte, sono d'accordo con la preoccupazione formale dell'onorevole Mannoni, perché la stessa osservazione ce la potrebbe fare il Governo. Noi fra un mese, un mese e mezzo apprenderemo il bilancio e in quella sede sapremo quanto delle entrate della Regione possiamo destinare a questa legge. Allo stato attuale possiamo individuare quante risorse sono certamente disponibili, quelle cioè relative alle leggi che andiamo a sopprimere. Se invece così non fosse e se potessimo formulare previsioni in aumento, allora non capirei perché fermarci a 4 miliardi, perché non prevedere l'intero fabbisogno: non riesco a capirlo, questo.

Questa è la prima osservazione su cui chiedo dei chiarimenti, anche perché effettivamente l'opinione pubblica di queste sottigliezze contabili non si rende conto; se noi stanziavamo per questa legge soltanto 9 miliardi e 378 milioni, non tutti gli interventi che abbiamo detto di voler mettere in cantiere, è evidente che istituivamo una massa di risorse inadeguata, a meno che chi in Commissione ha previsto 28 miliardi sia stato un facilone o un utopista.

Seconda osservazione: nell'emendamento proposto dalla Giunta ci sono tutti i capitoli di spesa ma non c'è la ripartizione delle spese; e questo è un aspetto delicato. Si può dire: lo faremo col bilancio, però normalmente la ripartizione degli stanziamenti è prevista nelle leggi di merito, se non altro per stabilire la proporzione, perché quella esprime la volontà politica; poi intervengono maggiori entrate, e in genere, alla luce dell'esperienza o per rispetto della volontà del legislatore, le nuove entrate vengono aumentate proporzionalmente sui vari capitoli di spesa. Se noi adesso approviamo un emendamento come quello che propone l'onorevole Mannoni, senza indicare per nessun capitolo l'importo di spesa, introduciamo una delega in bianco: una delega in bianco non soltanto alla Giunta proponente il futuro bilancio, ma alla stessa Commissione bilancio, che potrà interpretare a sua discrezionalità la volontà politica

di questa legge in ordine ai contributi da dare ai Comuni, ai contributi da dare ai privati, da dare per impianti, per le manifestazioni, per i convegni eccetera. Questa mi sembra onorevoli colleghi, una carenza eccessiva. La Commissione, basandosi sulla ipotesi di 28 miliardi, ha detto: 8 miliardi ai comuni, un miliardo e mezzo a questo, due miliardi e mezzo a quest'altro e così via. Questo lo dobbiamo indicare qualunque sia la spesa che mettiamo per il momento; vuoi i 28 miliardi interi, vuoi 9 miliardi, vuoi 5 miliardi: facciamo una ripartizione che se non altro indichi storicamente la volontà di questo legislatore in ordine alle proporzioni da tenere nella destinazione dei vari capitoli di spesa, esprimendo il privilegiamento di questa o di quest'altra destinazione, perché altrimenti noi non stiamo esprimendo nessun indirizzo.

Terza osservazione: vedo che la Giunta (non so se per una svista, ma non credo che sia per questo) fa una scelta diversa dalla Commissione sui vari capitoli di spesa; si tratta forse di una piccola cosa, però, alla luce del ritardo della spesa pubblica, potrebbe anche non rivelarsi così piccola. La Commissione in alcuni capitoli di spesa dice: "contributo in conto capitali ed interessi". Poi lo ripete: "contributo in conto capitali e interessi". Ora noi sappiamo che a seconda del ritardo della spesa gli interessi maturati da uno stanziamento possono anche essere consistenti. La Giunta nell'emendamento non menziona gli interessi. Per esempio dice: "contributi in conto capitale, ai comuni e ai loro consorzi"; "contributi in conto capitale agli enti di promozione sportiva", eccetera; degli interessi non ne parla. Non so: mi pare che questa sia una scelta diversa da quella che ha fatto la Commissione; devo tuttavia presumere che la Commissione abbia fatto la propria scelta a ragion veduta, ed in effetti è meglio che i contributi, una volta stanziati si intendano comprensivi del capitale più gli interessi che dovessero maturare nella giacenza bancaria del tesoriere, perché così noi abbiamo un incremento naturale che può compensare il ritardo nella spesa e quindi la svalutazione del capitale.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Signor Presidente, per ricordare che già nelle brevi considerazioni che ho ritenuto di fare nella discussione generale della proposta di legge, ho fatto riferimento ad uno dei motivi del fallimento della vecchia 36 (che pure non è tanto vecchia, considerati i principi e le ambizioni che essa stessa si poneva). Uno di questi motivi era la carenza, anzi, la vera e propria finanziaria. La nuova legge, alla luce delle considerazioni molto opportune e giuste che ha fatto la Giunta e di quelle con cui ha testè concluso il collega Saba, sembrerebbe nascere con lo stesso peccato d'origine, ossia le scarse indicazioni di ordine finanziario. Poiché il nuovo provvedimento, pur non avendo nessuna ambizione di essere una legge quadro, ha suscitato e suscita notevoli aspettative ed attese, non può che destare perplessità il fatto che in sede di approvazione i fondi vengano ridotti da 28 miliardi a 5 miliardi. Certo è giusto e corretto che si faccia riferimento a degli stanziamenti certi, però è giusto e corretto anche che il Consiglio regionale assuma un impegno, magari attraverso un ordine del giorno che assicuri, in sede di approvazione di bilancio, il recupero dei fondi per garantire che i 28 miliardi effettivamente siano destinati a questa legge. Diversamente il nuovo provvedimento non si discosterà molto, dal punto di vista delle prospettive e delle speranze di operatività dalla legge che stiamo per abrogare, la vecchia legge numero 36.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Brevemente signor Presidente, per dire che concordo con quanto già molto puntualmente è stato fatto osservare dal collega Saba, ed insieme per confermare un dubbio che mi è venuto anche durante l'esame di questo provvedimento in Commissione. Il dubbio cioè che noi stiamo andando, e non me ne voglia la Giunta, a varare un ennesimo provvedimento demagogico, tanto rumoroso nelle parole quanto inconsistente nella sostanza: stiamo forse andando a varare una scatola vuota, cioè priva di elementi essenziali quali la congruità del finanziamento. E allora, io non capisco perché, non essendo ancora stato predisposto il bilancio nelle sue varie artico-

lazioni, per un provvedimento di questa portata che, soprattutto nell'ambiente sportivo, nel mondo sportivo ha suscitato molte attese, provvedimento per il quale...

PUBUSA (P.C.I.). Continua pure, stiamo ascoltando..

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non è colpa mia, non ci riesco. Questo sottofondo musicale non mi fa concentrare.

PUBUSA (P.C.I.). Guarda me.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Anche se ti guardo...

PRESIDENTE. Onorevole Murru, lei ha perfettamente ragione; io invito i colleghi che sono in piedi, in particolare quelli che sono in piedi dietro di lei, se hanno intenzione di continuare nel loro proficuo colloquio, ad abbandonare l'Aula e comunque a non disturbare l'oratore.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Grazie Presidente. Dicevo che non ho ben capito perché, mentre si va predisponendo il bilancio, assessore Mannoni, non si riesca ad estrapolare dalle varie poste l'importo che ci consenta almeno la copertura dei 28 o 29 miliardi occorrenti. Badate, se andiamo ad analizzarne la ripartizione per le diverse finalità del provvedimento in esame, 28 miliardi sono un'inezia, perché questa legge avrà una portata tale da rendere necessaria una disponibilità maggiore di 28 e forse anche di 100 miliardi. Non facciamo perciò demagogia, continuamente, non agiamo soltanto con le parole. Il rumore delle parole rimane tale: bisogna sostanziare questo provvedimento con degli accorgimenti, assessore Mannoni, in sede di stesura di bilancio, ricavando la copertura almeno di quanto è previsto, cioè 28 o 29 miliardi. Ecco, assessore Mannoni, noi chiediamo che la Giunta ci dia assicurazioni in tal senso, fin d'ora.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente,

onorevoli colleghi, brevemente, per fare qualche valutazione su questo emendamento numero 12 che sostituisce l'articolo 30. Devo dire che la Commissione bilancio ha esaminato la norma finanziaria con sufficiente attenzione. Stasera in quest'Aula si vogliono proporre emendamenti che, all'ultimo momento, stravolgono completamente quello che è stato discusso in Commissione con serenità, attenzione e ponderatezza. Direi di più: questo emendamento, a firma Mannoni - Muledda - Casula, è un fatto straordinario in quest'Aula, perché secondo me parla di spese per 9 miliardi e 378 milioni semplicemente perché fa la somma della disponibilità delle entrate, pari a 4 miliardi più 5 miliardi e 378 milioni.

Credo che l'unica logica che si sia seguita nello stabilire l'entità della spesa sia questa, perché non è possibile, a mio parere, cancellare di colpo la previsione dell'entrata e della spesa prevista in legge, per arrivare ad una soluzione di questo genere. Non esiste nessun'altra logica: è un assurdo tale che mi ha costretto ad intervenire per illustrarvi brevemente questo aspetto. Ma c'è di più: credo che sia la prima volta, almeno per la mia esperienza di consigliere regionale, che si elenca tutta una serie di capitoli senza stabilirne l'entità. Ditemi voi che cosa stiamo facendo a questo punto. Pertanto, Presidente, chiederei una sospensione su questo, perché si possa fare una cosa seria.

PRESIDENTE. Vorrei sentire il parere dell'assessore Mannoni che dovrebbe in questo momento intervenire.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Mi riservo di intervenire successivamente.

PRESIDENTE. Suspendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 21 e 34, viene ripresa alle ore 22 e 13).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIRETTA.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Io vorrei fare una dichiarazione di voto, perché sono già intervenuto e quindi posso solo fare una dichiarazione di voto; ma prima vorrei sapere a quali conclusioni si è arrivati durante la sospensione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio.

MANNONI (P.S.I.), Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio. Signor Presidente, in ordine alle osservazioni formulate poc'anzi sull'emendamento della Giunta, ritengo opportuno precisare che la copertura di 9 miliardi e 378 milioni è la risultante del calcolo della previsione precedentemente effettuata per la copertura dei capitoli che ora vanno abrogati, alla quale si aggiunge la disponibilità di 4 miliardi che, nella proposta di bilancio presentata dalla Giunta, erano stati previsti a copertura del costo della legge per lo sport.

L'obiezione che il collega Saba poneva circa i contributi in conto interessi per i comuni, mi pare sia superata dall'attento esame della seconda pagina dell'emendamento, dove è prevista appunto la norma che il collega Saba invocava. La Giunta ritiene di mantenere l'emendamento e di chiederne la votazione in modo che la copertura finanziaria della legge ad oggi sia determinata (preciso: ad oggi) in 9 miliardi e 378 milioni, fermo restando quanto poc'anzi ho avuto occasione di significare, cioè che in sede di formazione del bilancio e di articolazione della legge finanziaria (perché è quella, poi, che modula e autorizza la spesa sui diversi capitoli nell'anno e nel triennio) si provvederà ad esaudire le necessità della legge sullo sport nella dimensione che il Consiglio riterrà, tenendo conto naturalmente della determinazione di spesa che è stata operata in sede di Commissione di merito.

Con questa premessa la Giunta mantiene l'emendamento e chiede che si vada alla votazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi dobbiamo tener presente che il testo di legge che stiamo discutendo è una proposta unitaria: una proposta unitaria che ha visto coinvolta, in uno spirito di confronto costruttivo, la Democrazia Cristiana in un lavoro serrato nella Commissione consiliare, anche soprattutto perché la Democrazia Cristiana era presentatrice, attraverso i suoi consiglieri, di una proposta di legge che è stata unificata con altre. Questo lavoro unitario ha portato ad una volontà politica comune, non solo sull'articolato relativo ai vari interventi da attuare nella materia, ma alla loro valutazione poi in sede finanziaria: si è così giunti a stendere unitariamente un articolo finanziario che stanziava e stanziava tuttora, nella proposta della Commissione, 28 miliardi e 190 milioni per lo sport in Sardegna per l'anno in corso e per gli anni futuri, salvo ulteriori incrementi. La Giunta dice che 28 miliardi sono una cifra enorme e propone uno stanziamento di 9 miliardi e 378 milioni.

Io do atto all'assessore Mannoni di essersi assunto una responsabilità politica chiara, nonostante l'impopolarità di questo suo richiamo alle risorse finanziarie regionali. In effetti l'assessore Mannoni dice che si possono stanziare sul nuovo bilancio solo 4 miliardi, tali quanti sono nella sua proposta di bilancio che è in discussione in Commissione relativamente ai nuovi oneri legislativi. Cioè noi stiamo dicendo che, pur essendo partiti con dei buoni propositi, nell'intento di fare della legge per lo sviluppo dello sport qualcosa di significativo, finiamo per stanziare nient'altro se non 4 miliardi, perché gli altri 5 e rotti non sono altro che le somme finora stanziare per i provvedimenti da operare in base alle leggi vigenti.

Prendiamo atto, se la Giunta e la maggioranza vogliono questo, di questa inversione di tendenza, che è volontà politica, perché le risorse finanziarie ci sono: ovviamente si tratta di destinarle in modo diverso. E qui però due erano e sono le alternative: o la legge non doveva essere discussa se non dopo il bilancio, oppure non si può chiedere alla Democrazia Cristiana che qui sposi aprioristicamente le scelte della Giunta sul bilancio che ancora la Commissione deve discutere e che il Consiglio deve approvare. Noi manteniamo un'unica linea, quella concordata con tutti i partiti nella

Commissione, che portava lo stanziamento a 28 miliardi e 190 milioni; se qualcuno cambia linea se ne assume la responsabilità e noi non possiamo che denunciare una superficialità cui non abbiamo concorso, oppure un cambiamento di volontà politica in ordine al ruolo delle attività sportive in Sardegna.

A questo punto noi facciamo un ultimo appello alla maggioranza e alla Giunta: sospendiamo questo articolo finanziario e riportiamo la legge in Commissione bilancio perché la si esamini serenamente alla luce di quelle che saranno le conclusioni dell'esame del bilancio. Se questo voi non accettate noi dobbiamo registrare la volontà politica di rompere un accordo unitario e di romperlo in un modo così clamoroso che lo denunceremo in tutte le sedi a cui l'opposizione può arrivare, e, prima di tutto, presso i giovani e le amministrazioni locali. Non per demagogia, perché non siamo qui a rivendicare primati: siete stati voi stessi a concordare con noi che in Sardegna occorreva riprendere gli investimenti per gli impianti sportivi, che bisognava riattivare le iniziative a favore dello sport e che per fare ciò erano necessari 28 miliardi e 190 milioni.

Da 28 miliardi a 9 miliardi: voi capite che è meno della metà! Non stiamo del resto discutendo su dettagli, ma su una svolta di politica sociale, perché questo significa, una svolta di politica sociale che riguarda aspetti culturali, sanitari, morali e che riguarda anche aspetti amministrativi per i suoi riflessi sull'attività dei nostri enti locali; una svolta che riguarda anche investimenti produttivi e posti di lavoro: questioni non indifferenti che sono diretta conseguenza di uno stanziamento così considerevole. Stanziamento che viene, più che dimezzato, falciato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pigliaru. Ne ha facoltà.

PIGLIARU (P.S.D.I.). Per dichiarare che non abbiamo colto l'interruzione dell'unitarietà con la quale questa legge è stata portata avanti fino ad oggi. Avrebbe ragione l'onorevole Saba se la Giunta avesse dichiarato che intende ridurre gli stanziamenti rispetto alle previsioni che unitaria-

mente in Commissione sono state valutate in 28 miliardi. Ma la Giunta non ha dichiarato nulla di tutto questo, ha semplicemente ritenuto di comunicare al Consiglio che per ragioni tecniche non è possibile indicare stanziamenti pari a 28 miliardi senza incorrere in osservazioni di natura formale da parte del Governo, che provocherebbero il rinvio della legge. Ha ritenuto invece di evidenziare l'esigenza che, pur mantenendo l'unitarietà della legge, si indichi in 5 miliardi la copertura certa, rinviando ad ulteriori completamenti di natura tecnica da operarsi nel momento in cui il bilancio stesso verrà approvato.

SABA (D.C.). Allora anche i 4 miliardi non esistono!

PIGLIARU (P.S.D.I.). Onorevole Saba, io ho seguito con attenzione anche il suo primo intervento, non solo questa dichiarazione, che ha una sua linearità, una sua logica ineccepibile. Però a me interessa dire che non vi è nulla che sia venuto meno rispetto all'unitarietà con cui sono state esaminate le tre proposte di legge né deve interrompere l'unitarietà il fatto che per esigenze tecniche non sia possibile indicare oggi 28 miliardi.

FLORIS (D.C.). Sta parlando per dichiarazione di voto?

PIGLIARU (P.S.D.I.). Sto parlando per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Onorevole Pigliaru continui. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto. Diversamente non potrebbe parlare.

PIGLIARU (P.S.D.I.). D'altra parte, poiché la legge ha una funzione eminentemente programmatica, poco importa se nasce con una copertura di un miliardo o di 200 miliardi; questo ho sostenuto in sede di sospensiva, quando stavamo valutando l'esigenza di rimandarla in Commissione bilancio oppure no. Non è né la prima né sarà l'ultima legge di natura programmatica che nasca con una copertura indicativa e trova successivamente in sede di bilancio le coperture più congrue.

A questo riguardo abbiamo presentato un ordine del giorno, con il quale chiediamo che la Giunta si impegni – questa sì, diventa una scelta politica il cui mancato rispetto può interrompere l'unitarietà – in sede di predisposizione del bilancio, ad adeguare gli stanziamenti alle previsioni unitariamente quantificate in 28 miliardi.

Se in sede di approvazione di bilancio questa quantificazione degli stanziamenti dovesse venir meno è chiaro che si tratterà di una scelta politica, e in questo caso io mi assocerei alle osservazioni che ha fatto il collega Saba. Per essere ancora e totalmente leale con me stesso dico che è corretto anche il ragionamento che ha sviluppato l'onorevole Saba rispetto ai quattro miliardi aggiuntivi; per cui io suggerirei che, onde evitare osservazioni di natura formale da parte del Governo, di ridurre i 9 miliardi di cui ha parlato la Giunta ai 5 miliardi certi lasciando tutto quello che è ancora da definire al bilancio e a future responsabilità politiche, che si collegano alle esigenze unitarie cui il collega Saba si è richiamato. Per questi motivi noi siamo perché la legge si voti questa sera, perché questo voto dia al provvedimento piena validità politica oltre che giuridica, non solo rispetto agli stanziamenti certi ma anche rispetto agli impegni cui il Consiglio intende riferirsi attraverso l'ordine del giorno, affinché in sede di bilancio siano individuate adeguate risorse finanziarie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Non me ne vogliano i colleghi, soprattutto quelli della sottocommissione che non sono stati illuminati nel modo più assoluto dalla intelligenza e da quella operosità che era necessaria nella Commissione e nella sottocommissione, ma intendo sottolineare ancora una volta che questa legge è stata gestita male, lì dove doveva essere gestita con una certa competenza. Siamo arrivati al dunque: è strano che proprio io, che rappresento l'opposizione più intransigente, in questa sede, debba sostenere, per ragioni di ordine sociale e per responsabilità nei confronti del mondo dello sport, la necessità del varo immediato di questa legge.

L'assessore Mannoni, anche in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dove abbiamo sviscerato gli argomenti sotto l'aspetto tecnico, ha dato certezza sulla reperibilità immediata dei 9 miliardi che rappresenterebbero la quota dei 28 miliardi necessaria per il primo anno. Senza ripetere quanto ha detto, con una terminologia tecnica appropriata, il bravissimo onorevole Saba, ma parlando in termini molto elementari e molto pratici, questa è la conclusione alla quale siamo arrivati in Commissione. Tutti siete rimasti d'accordo: variamo la legge questa notte e poi solleviamo delle eccezioni nuovamente in Consiglio. Solamente io ho detto, e qui si dimostra la coerenza contro l'incoerenza, che non potevo votare a favore, per la posizione che avevo assunto, e che mi sarei astenuto. Non mettetemi ora nella condizione di dovermi pronunciare soltanto io a favore di questa legge.

Il discorso di fondo è: vogliamo varare questo provvedimento questa notte o vogliamo rimandarlo ancora? La colpa è vostra, cari miei, perché in Commissione l'avete gestita male voi; la colpa è vostra, della sottocommissione, che non avete capito l'importanza di questa legge. Arrivati a questo punto, vi dovete vergognare e dovete votare, se non altro per coprire la vostra vergogna.

Io voto a favore di questo emendamento perché stanotte si concluda l'esame del provvedimento, riservandomi di fare una brevissima dichiarazione poi sull'articolo 33, allo scopo di chiarire la mia posizione sulla legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (D.C.). Signor Presidente, quello che sta avvenendo qui questa sera è la risultanza di ciò che succede quando non si ha il coraggio di dire fino in fondo la verità, di affermare le proprie convinzioni, di sostenere con serenità e fermezza le proprie tesi politiche, sia dei singoli consiglieri sia dei Gruppi ai quali essi appartengono. Io ho partecipato ai lavori di questa Commissione per una certa fase, insieme ai colleghi di alcuni partiti politici che con serietà e con impegno hanno portato avanti questa legge sullo sport in Sardegna. Alcuni partiti non si sono mai visti in Com-

missione, non hanno mai partecipato ai suoi lavori. La maggioranza era a ranghi ridotti e solo alcuni colleghi hanno potuto dedicare con attenzione al problema dello sport in Sardegna il loro tempo e la loro serietà. Ci sono stati dei passaggi difficilissimi, in Commissione, e abbiamo dovuto in un certo senso conciliare anche l'inconciliabile, perché c'erano posizioni politiche di fondo e ideologie spesso molto differenti. Eppure, con uno sforzo unitario, siamo riusciti a portare avanti una legge che è unitaria cari colleghi del P.C.I., che unitaria è in tutto! In un clima politico come quello che stiamo attraversando oggi in Sardegna non possiamo neanche più fare affidamento su una delle poche leggi giunte in Consiglio regionale nella maniera più unitaria possibile. Abbiamo affermato tutti, in Commissione, che i 28 miliardi erano insufficienti per realizzare un minimo di programma, per finanziare questa legge. La verità è che ci sono divisioni all'interno della Giunta e un partito politico o più partiti politici o pochi partiti politici, non so quanti - io ne conosco almeno uno - quando si sono accorti della spesa e del finanziamento hanno ritenuto di dover fare una battaglia per cercare di ridurre il finanziamento. Questa è la verità: non ci sono problemi tecnici, qui c'è un problema politico lo sfascio, ancora una volta, della maggioranza che arriva in quest'Aula e che dietro motivi tecnici vuole nascondere divisioni politiche. Se questo è lo si dica, non si venga a dire che c'è chissà quale problema di rapporto tra il lavoro fatto dalla Commissione di merito e la predisposizione del bilancio. C'è stata una divisione e la maggioranza ritiene di ricompattarsi attraverso la decurtazione di 20 miliardi per una legge per cui si riteneva se ne dovessero spendere 50 o 60. E allora io dico: su che tipo di affidabilità possiamo contare noi, come partito di opposizione, se non riusciamo a raggiungere l'accordo neanche per cose sulle quali abbiamo discusso da anni e che dovrebbero vederci riuniti per approvare una legge ispirata ad una unitarietà complessiva, sia sugli aspetti formali, sia soprattutto sugli aspetti finanziari.

Ecco perché anche adesso, signor Presidente, contestiamo la fretta con cui si vuole procedere solamente per una questione di immagine. Perché non si vuole riportare il provvedimento nella

Commissione bilancio, per un momento di riflessione cui concorrano tutte le forze che hanno elaborato questa legge? Se oggi noi andremo a votare, l'unitarietà verrà meno, perché una parte del Consiglio regionale, anche consistente, voterà contro l'impegno che ha assunto, anche con la Democrazia Cristiana, in Commissione.

Noi ci appelliamo nuovamente al senso di responsabilità soprattutto del Partito comunista, che assieme a noi è quello che maggiormente ha lavorato su questa legge e insistiamo perché si consenta un attimo di pausa e di riflessione, per tornare in Commissione bilancio e verificare con più attenzione, con l'attenzione che merita tutto questo provvedimento, anche la norma finanziaria.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non l'approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 31

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli obiettivi generali contenuti nel Piano pluriennale previsto dall'articolo 2 sono fissati da una nota di specificazione che integra il programma annuale di cui all'articolo 3.

2. Per l'anno 1987-1988 le procedure di cui agli articoli 2 e 8 operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 32

Abrogazione

1. Le leggi regionali 15 giugno 1978, n. 36, 1° settembre 1967, n. 19, sono abrogate.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Casula - Mannoni - Fadda Fausto:

“L'articolo 32 è sostituito dal seguente:

Art. 32

Abrogazione

Le leggi regionali 15 giugno 1978, n. 36 e 1° settembre 1967, n. 19, modificata con legge regionale 2 dicembre 1971, n. 30, sono abrogate.

Dal titolo e dall'articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 è soppressa l'espressione ‘manifestazioni sportive’’. (11)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole assessore Fadda per illustrare l'emendamento.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 33.

ZURRU, *Segretario*:

Art. 33

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Murru. Ne ha facoltà.

MURRU (M.S.I.-D.N.). Ritengo doveroso, in sede di discussione dell'ultimo articolo, fare la mia dichiarazione di voto sul complesso della legge, ribadendo, signor Presidente e signori Assessori, tutte le eccezioni e le critiche sollevate durante la discussione generale, la cui validità è confermata dai fatti che questa sera si sono palesati in Consiglio regionale. Tuttavia pur avendo maturato una posizione critica (non tanto sulla impostazione della legge, quanto sul modo con cui essa è stata gestita e varata), poiché onestamente non me la sento, sia sotto l'aspetto politico, sia ancor più sotto l'aspetto sportivo, di rinunciare ad un qualsiasi provvedimento immediato in favore del mondo sportivo e dell'opinione pubblica che attende questo provvedimento, non voterò contro e mi asterrò.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione di un ordine del giorno presentato a conclusione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242.

PRESIDENTE. A conclusione della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242 è pervenuto alla Presidenza

un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

ZURRU, *Segretario*:

Ordine del giorno Pigliaru - Dadea - Atzeni - Puligheddu - Mereu S. sul finanziamento della nuova legge sullo sport in Sardegna.

“IL CONSIGLIO REGIONALE

a conclusione del dibattito sul testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94, 242

impegna la Giunta

a garantire l'adeguamento delle dotazioni finanziarie secondo le previsioni del progetto di legge unificato in sede di predisposizione del bilancio 1988”.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta sull'ordine del giorno ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moretti. Ne ha facoltà.

MORETTI (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, solo qualche minuto perché condividiamo questo ordine del giorno e riteniamo che rappresenti un impegno fra galantuomini. Certo, il riferimento al recente passato ci lascia forti dubbi, proprio perché non abbiamo discusso questa sera di un provvedimento giunto in Aula improvvisamente, ma si tratta, come hanno detto il nostro Presidente di Gruppo e poi i colleghi che mi hanno preceduto, il collega Atzeni, il collega Loretto e il collega Saba, di un provvedimento che ha avuto una lunga gestazione. La Giunta e la maggioranza avevano le proprie idee su questo provvedimento di legge. Idee che la Giunta ha di-

chiarato in maniera inequivocabile - è tutto agli atti di questo Consiglio -, onorevoli colleghi, perché quando la Giunta prevede che per i nuovi oneri derivanti da questa legge siano previsti 4 miliardi, sta già prendendo un impegno in questa direzione; non c'è dubbio, questa è una dichiarazione di intenti ed è scritta agli atti di questo Consiglio. La Giunta peraltro, onorevole Pigliaru (mi permetto di correggerla), non assume nessun impegno immediato, ma rimanda alla discussione del bilancio. Bilancio che essa ha già presentato, però, in un certo modo, affermando che quattro miliardi è disposta ad impegnare per questa legge. Bene, onorevoli colleghi, noi possiamo esprimere ancora questo atto di fiducia, però riteniamo che questo modo di procedere sia senz'altro azzardato e fuori dalle norme di questo Consiglio. Ci auguriamo che la Giunta ne possa tenere conto e che la maggioranza possa vigilare perché una legge come questa, come hanno detto in precedenza i miei colleghi, il cui fabbisogno è stato stimato in 28 miliardi (ma vi erano richieste e stime ben superiori), non venga vanificata dalle conseguenze di ciò che è avvenuto stasera, che è un atto politico, come diceva il collega Floris, non un atto di dettaglio.

Chi sa le cose di questo Consiglio capisce che dietro questa decisione vi sono prese di posizione certamente non confessate in questo dibattito e che si è fatto di tutto per nascondere, ma che alla fine non faranno lunga strada, perché su questo terreno occorrerà la chiarezza e occorreranno prese di posizione decise. Certamente la brutta figura della votazione di questa legge, su cui peraltro tutti siete convinti che non si dovrebbe votare, non faciliterà i rapporti futuri.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione del disegno di legge numero 187 e del testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto con unica chiamata del disegno di legge numero 187 e del testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del disegno di legge numero 187:

presenti	51
votanti	51
maggioranza	26
favorevoli	33
contrari	18

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione del testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242:

presenti	51
votanti	50
astenuiti	1
maggioranza	26
favorevoli	33
contrari	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte ad entrambe le votazioni: Aresti - Atzeni - Atzori A. - Atzori V. - Becchi - Canalis - Casula - Catta - Dadea - Fadda F. - Falchi - Floris - Ladu G. - Ladu L. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Meloni - Mereu O. - Mereu S. - Moi - Moretti - Mulas - Muledda - Mura - Murgia - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pigliaru - Piretta - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Saba - Satta - Sciolla - Secci - Sechi - Serri - Soro - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto nella votazione del testo unificato delle proposte di legge numero 52, 94 e 242

ma ha preso parte alla votazione del disegno di legge numero 187, il consigliere: Murru).

PRESIDENTE. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 23 e 05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio
Dott. Antonio Sollnas